SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

555ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-42

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 43-50

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 51-65

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2570) *Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* . . . . . .

(206) *SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 6, 10 e *passim*
FASSONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 2
SALVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 6
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 10, 20
* FOLLIERI *(PPI), relatore* 13
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 14
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 16, 18
CALLEGARO *(CCD)* 17
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 18
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 18
CIRAMI *(UDR)* 19
SPERONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . 20

Verifica del numero legale. 19, 20

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 21, 22, 23
TIRELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . 21
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 21, 22, 23
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 22
PROVERA *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 22

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 23, 24, 25 e *passim*
CARUSO Antonino *(AN)* 23, 24
LUBRANO DI RICCO *(Verdi-L'Ulivo)* . 24, 28, 36
FOLLIERI *(PPI), relatore* 24
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 25
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 25, 26, 28 e *passim*
SPERONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 26, 37, 38
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 29, 31, 34 e *passim*
TIRELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 32, 40, 41
GRECO *(Forza Italia)* 39

Verifiche del numero legale 25, 26, 41

AVVISO DI RETTIFICA 42

ERRATA CORRIGE 42

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2570:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno 43

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 51

Assegnazione 51

PETIZIONI

Annunzio 51

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni . . 52

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 53

Annunzio . . . . . *Pag.* 42
Mozioni 54
Interpellanze 55
Interrogazioni 56
Presentazione di nuovo testo di mozioni . 63
Presentazione di nuovo testo di interrogazioni . . . . . *Pag.* 65
Ritiro di interrogazioni 65

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 37 senatori in congedo e 7 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) SALVATO. – ***Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 16 febbraio era iniziata la discussione generale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

FASSONE *(DS)*. Secondo le indicazioni della Corte costituzionale, la depenalizzazione si rende necessaria quando una condotta viene avvertita come irrilevante dal comune senso di tolleranza e sono sopravvenuti altri strumenti per contrastare il fenomeno. Essa ha una finalità deflattiva, per rendere la domanda di giustizia omogenea alla capacità di risposta del sistema giudiziario, ed una finalità simbolica, tesa a contrastare l'ipertrofia della giustizia penale, senza alimentare però illusioni in ordine all'affermazione di un diritto penale minimo, difficilmente applicabile sul piano organizzatorio. I criteri da utilizzare nella individuazione dei reati da depenalizzare sono la tutela penale dei beni di rango costituzionale, l'inclusione o meno di determinati reati nelle ricorrenti amnistie e la proporzione tra la gravità della sanzione penale ed il suo concreto effetto dissuasivo.

Alla luce di questi criteri, il giudizio sul testo è nel complesso positivo, per l'ampia tastiera di soluzioni offerte al fine di razionalizzare il sistema giudiziario, anche se talune scelte non sono condivisibili e potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti in sede di esame degli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Marchetti).*

SALVATO *(DS)*. Il testo merita attenzione positiva, anche se pecca di un'eccessiva timidezza, cui è auspicabile che il confronto sugli emendamenti possa porre rimedio. La constatazione che la crisi del diritto penale sostanziale sia la causa prima della crisi del sistema giurisdizionale italiano non porta infatti ad atteggiamenti conseguenti nelle Aule parlamentari, dove nei provvedimenti si continua a privilegiare la sanzione penale. Così, le norme in esame contengono contraddizioni e talvolta danno risposte negative, come in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale e di reati d'opinione. È necessaria una discussione pacata sulla depenalizzazione delle condotte legate al consumo di alcune sostanze stupefacenti, intervento legittimo ed opportuno, fin troppo prudente rispetto alla gravità del problema. *(Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Marchetti e Russo Spena).*

PERUZZOTTI *(LNPI)*. La Lega Nord è favorevole ad un processo di deideologizzazione del diritto penale ed è consapevole della necessità di depenalizzare per eliminare l'ipertrofia del codice. Ma questa azione non deve condurre ad un permissivismo indulgenziale di carattere anarcoide e a una estensione indiscriminata dell'intento deflattivo, perché il cittadino non teme lo Stato forte, ma lo Stato debole. Gli emendamenti della Lega Nord tendenti a mantenere la sanzione penale per reati che colpiscono valori vitali per i cittadini, in tema, ad esempio, di tutela della salute pubblica e di beni artistici e monumentali, sono stati respinti, mentre si continuano a difendere entità astratte come la bandiera o l'onore ed il prestigio delle istituzioni.

Come la legge Simeone, anche questo provvedimento è condivisibile, ma rischia di produrre un disastro se non si comprende che è necessario dare effettive garanzie al comune cittadino rispettoso delle leggi e non a chi commette i reati. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, *relatore*. Questo disegno di legge ha natura strutturale e si affianca ai provvedimenti sulle sezioni stralcio, sul giudice di pace, sul giusto processo e soprattutto a quello sul giudice unico, di cui è necessario presupposto. Ribadita la finalità di sollevare la giustizia penale dalla fase di stallo in cui versa, velocizzando in primo luogo il processo, e negato che il provvedimento tragga fondamento dalla relazione del Consiglio superiore della magistratura del 1991, ringrazia tutti gli intervenuti nel dibattito, il cui contributo, anche se critico, sarà tenuto in considerazione nel prosieguo dell'*iter* al fine di dare il massimo respiro al provvedimento, senza con questo tradirne le finalità. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il ricorso continuo alla sanzione penale e le difficoltà dell'apparato giudiziario a dare effettività a questa sanzione ha creato negli anni passati una «forbice» che si è andata via via allargando, nella quale periodicamente si inserivano le amnistie. Ora il Parlamento ha deciso di affrontare il problema in modo più duraturo, con un provvedimento di grande rilievo sul piano ideale e su quello pragmatico, per gli effetti deflattivi che ne conseguiranno. Il testo proposto dalla Commissione rifugge da automatismi legati alla pena edittale ed interviene con criteri diversi e per materie, allo scopo di enucleare tutti quegli atteggiamenti ritenuti non più meritevoli di sanzione penale. Nella consapevolezza che da sola la depenalizzazione non potrà avere effetti salvifici rispetto alla condizione della giustizia penale, ma che si inserisce in un progetto complessivo di cui fanno parte numerosi altri provvedimenti, primo tra tutti quello sul giudice unico, il Governo auspica la rapida approvazione del testo in esame. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Valentino).*

GASPERINI *(LNPI)*. A norma dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, propone la questione sospensiva, sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale, onde rimettere il disegno di legge alla 2ª Commissione permanente, al fine di consentirne una più serena e completa valutazione. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

CALLEGARO *(CCD)*. La questione testé posta è da valutare positivamente in considerazione dell'importanza delle norme che si intendono introdurre, che più utilmente avrebbero dovuto essere esaminate prima dell'approvazione della normativa sul giudice di pace e dell'emanazione dei decreti legislativi sul giudice unico.

PRESIDENTE. La questione sospensiva proposta non è ammissibile, perché il richiamato articolo 93 del Regolamento prescrive che essa debba essere avanzata prima che abbia inizio la discussione generale e che la facoltà discrezionale del Presidente di ammetterla successivamente deve trovare giustificazione nell'emergere di nuovi elementi dopo l'inizio del dibattito, che nella circostanza non sono invece intervenuti.

GASPERINI *(LNPI)*. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento, avanza richiesta di non passare all'esame degli articoli, sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale.

RUSSO *(DS)*. Si dichiara contrario a tale proposta perché il provvedimento è da tempo atteso e rappresenta il primo passo verso la necessaria riforma del sistema penale. *(Applausi dal Gruppo DS).*

CIRAMI *(UDR)*. Con le stesse motivazioni del senatore Russo, è contrario alla proposta avanzata.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta del senatore Gasperini risulta appoggiata, dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,45.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Chiede al Senatore Peruzzotti se intende reiterare la richiesta di non passaggio agli articoli.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Reitera la richiesta e chiede che, prima della votazione, si effettui la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Constata che la richiesta non risulta appoggiata. *(Proteste del Gruppo LNPI).*

Il Senato respinge quindi la proposta di non passaggio agli articoli. (Vivaci proteste e commenti dal Gruppo LNPI).

SPERONI *(LNPI)*. Facendo notare come risultavano ad un certo punto dodici luci accese, stigmatizza il comportamento di chi inserisce e poi disinserisce la tessera.

PRESIDENTE. Invita il senatore Speroni ad usare comunque un linguaggio decoroso per l'Assemblea. *(Proteste dal Gruppo LNPI).*

TIRELLI *(LNPI)*. Inserire e disinserire la tessera non dovrebbe comunque influire sul conteggio dei senatori che appoggiano una richiesta.

PRESIDENTE. In effetti il sistema registra con certezza i senatori richiedenti.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Il Gruppo LNPI, al momento della richiesta, contava dodici senatori: non è certo questo Gruppo a voler fare «giochini».

PRESIDENTE. Fa notare come evidentemente qualcuno ha ritirato, sbagliando, il proprio appoggio. *(Proteste dal Gruppo LNPI).*

GASPERINI *(LNPI)*. Poiché tutti hanno potuto notare l'accensione di dodici luci, onde evitare comportamenti antidemocratici, propone di reiterare la verifica e la successiva votazione. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Poiché non si può ripetere la votazione, invita il Gruppo LNPI ad avanzare la richiesta di verifica del numero legale alla successiva occasione.

PROVERA *(LNPI)*. Mette in evidenza il diverso atteggiamento assunto dalla Presidenza nei confronti della maggioranza, cui viene accordato il tempo di garantire la presenza del numero legale, e del Gruppo LNPI, quando è chiamato a testimoniare l'appoggio ad una richiesta di verifica del numero legale. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Le accuse alla Presidenza formulate dal senatore Provera non appaiono motivate. *(Proteste dal Gruppo LNPI e, in particolare, del senatore Peruzzotti, che è ripreso dal Presidente. Vivaci proteste e commenti dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Sottoscrive gli emendamenti 1.800 e 1.801, che illustra, insieme all'1.2. *(Durante l'intervento del senatore Caruso Antonino proseguono i commenti e le proteste dal Gruppo LNPI. Scambi di accuse tra il Gruppo LNPI e il senatore Pieroni. Richiami del Presidente).*

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Considera illustrato l'ordine del giorno n.1 e ritira i nn. 2 e 3.

FOLLIERI. *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, e favorevole all'ordine del giorno n. 1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È contrario agli emendamenti e ritiene non accoglibile l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.800. Su richiesta del senatore PERUZZOTTI *(LNPI)*, che risulta appoggiata, dispone la verifica *(Proteste dal Gruppo LNPI per il tempo troppo lungo*

con cui la Presidenza procede alla verifica) e avverte che il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo DS. Applausi ironici dal Gruppo LNPI).*

Il Senato respinge l'1.800. Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore PERUZZOTTI (LNPI), respinge poi l'1.801 fino alle parole «sino a due anni»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Precisa che, poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 1 non viene posto in votazione e passa alla votazione dell'articolo 1.

SPERONI *(LNPI)*. Il provvedimento appare inopportuno, perché introduce una tolleranza esagerata verso i reati minori. A livello cittadino, un sindaco può far affidamento soltanto sulla polizia municipale, che non è vera forza di polizia, mentre sarebbe quantomeno necessario istituire una polizia ed una magistratura regionali, così come alle regioni dovrebbe essere affidato il processo di depenalizzazione. Annuncia pertanto voto contrario.

PRESIDENTE. Precisa che l'ordine del giorno n. 1 non è stato in realtà accolto dal Governo e dovrà pertanto essere posto in votazione.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. In dissenso dal Gruppo, non parteciperà al voto sul provvedimento, che mira a tutelare solo i cittadini disonesti, laddove il Governo di centro-sinistra si rifiuta di indagare sui comportamenti illeciti tenuti da prefetti e magistrati denunciati dai cittadini.*(Applausi dal Gruppo LNPI)*.

PREIONI *(LNPI)*. Poiché la dichiarazione di voto a nome del Gruppo spetta al Capogruppo, a titolo personale dissente dall'opportunità di una depenalizzazione regionale, che anzi dovrebbe essere realizzata a livello europeo. Non si possono creare norme diverse per le diverse etnie nello stesso paese, pena il rischio di spaccarne l'integrità culturale. Si asterrà pertanto dal voto. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

TIRELLI *(LNPI)*. In dissenso dal Gruppo, non ritiene condivisibile, a legislazione vigente, una competenza della polizia municipale sui reati minori. In particolare, valuta poi inopportuno delegare al Governo la depenalizzazione su reati minori ma particolarmente delicati. Pertanto, non parteciperà al voto. *(Applausi dal Gruppo LNPI. Congratulazioni).*

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Chiede che la votazione dell'articolo 1 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Precisa che si dovrà votare prima l'ordine del giorno n. 1.

PREIONI *(LNPI)*. Dichiara l'astensione del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sull'ordine del giorno n. 1. *(L'intervento si prolunga oltre i 10 minuti consentiti dal Regolamento. Il Presidente toglie la parola al senatore Preioni. Applausi dal Gruppo LNPI).*

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Ritira l'ordine del giorno.

SPERONI *(LNPI)*. Lo fa proprio, pur non condividendolo. In dissenso dal Gruppo, dichiara che non parteciperà al voto. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

GRECO *(FI)*. Dichiara il suo voto favorevole. *(Applausi del senatore Azzollini).*

TIRELLI *(LNPI)*. L'andamento del dibattito non ha consentito di capire qual è il voto dichiarato a nome del Gruppo LNPI.

PRESIDENTE. Il senatore Preioni ha dichiarato l'astensione del Gruppo.

TIRELLI *(LNPI)*. In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1 e chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge alla seduta pomeridiana.

Annunzio di rettifica

PRESIDENTE. Informa che nell'interrogazione n. 4-14232, pubblicata in allegato al Resoconto della seduta pomeridiana di ieri, non è comparso per un errore tipografico il nome del primo firmatario, senatore Di Orio.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli, Cabras, Carpi, Cazzaro, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Guidi, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Duva, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Pagano, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Diana Lino, Lorenzi, Speroni e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lauricella e Pianetta, per partecipare all'Assemblea ordinaria del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2570, già approvato dalla Camera dei deputati, e 206.

Ricordo che nella seduta del 16 febbraio ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, la discussione sin qui svolta ha dimostrato, se mai ve ne fosse il bisogno, quanto la materia sottoposta al nostro esame sia complessa e controversa. Basta ricordare che il disegno di legge è stato ricevuto da questa Camera il 27 giugno 1997 e quindi in oltre un anno e mezzo non è riuscito a concludere il suo cammino in quest'Aula perché oggetto di sollecitazioni diverse e contrapposte che si sono manifestate anche nella discussione. Da un lato, la tesi per cui questo disegno di legge è troppo timido nel ridurre l'area della penalità, dall'altro, le tesi contrapposte di chi vede invece un pericoloso cedimento depenalizzando figure che ancora giustificano la loro presenza nell'universo penale. Questo perché la materia della depenalizzazione investe sentimenti del profondo, stereotipi culturali, emozioni libertarie o paure emotive: e noi non dobbiamo legiferare per emozioni.

Pertanto – se mi è consentito – vorrei proporre alcune riflessioni conclusive, forse presuntuose, spero non inutili, su quali siano le finalità e l'essenza vera di un progetto di depenalizzazione.

Che cosa deve intendersi per depenalizzazione? La parola ha varie accezioni. Secondo quella più immediata e tipica, depenalizzazione significa che una certa condotta in un dato momento viene ritenuta non più penalmente rilevante nè, comunque, sanzionabile in alcun modo. Depenalizzazione significa quindi che quella condotta è avvertita come irrilevante dal comune senso della tolleranza.

Un esempio di questo tipo è dato dalla mendicità non invasiva, che la Corte costituzionale, con sentenza del 28 dicembre 1995, ha dichiarato totalmente estranea all'ordinamento con un'argomentazione che vale la pena ricordare perchè può costituire uno dei primi filoni di indagine in base al quale valutare tutta la materia oggi sottoposta al nostro esame.

La Corte ha affermato: che «la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per un'ordinata convivenza e la società civile ha attivato autonome risposte», di modo che: «la figura criminosa della mendicità non invasiva appare costituzionalmente illegittima – alla luce del canone della ragionevolezza – non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale».

Analogo principio la Corte ha sancito, ad esempio, nella sentenza n. 370 del 1996 a proposito della contravvenzione di possesso ingiustificato di valori e nella sentenza n. 278 del 1992 a proposito dell'obbligo del servizio militare a carico di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana. Anche in questo caso il criterio è stato di tipo sociologico: «La crescita della ricchezza mobiliare, la sua circolazione in ambito internazionale, l'uso dello schermo societario per il suo controllo rendono tale strumento ottocentesco di difesa sociale» – ha affermato la Corte a proposito della contravvenzione *ex* articolo 708 del codice penale – «del tutto inadeguato a contrastare le nuove dimensioni della criminalità e non più adeguato a perseguire i fenomeni degli arricchimenti illeciti».

In altri termini, il primo criterio utile per valutare alcune delle problematiche contenute nel disegno di legge al nostro esame è proprio quello della sopravvenienza di altri strumenti per contrastare un determinato fenomeno che ormai è uscito dall'ambito di ciò che merita una sanzione di tipo reattivo o costrittivo.

Questo è il primo significato fondamentale della depenalizzazione e può essere utilizzato, ad esempio, per alcune delle figure che sono oggetto del nostro intervento: ricordo, fra tutte, la richiesta di trasferire nell'ambito dell'illecito amministrativo l'articolo 5 della cosiddetta legge Scelba che punisce le manifestazioni usuali al disciolto partito fascista o nazista che vasta parte della comunità ritiene ancora un valore significativo nel momento attuale e la cui depenalizzazione, quindi, urterebbe contro questo canone tracciato dalla Corte costituzionale.

Un'altra accezione e un altro obiettivo della depenalizzazione è quello di alleggerire sia la sanzione in sé sia la domanda di giustizia rivolta alla magistratura penale: la depenalizzazione, si dice cioè, ha una finalità essenzialmente deflattiva. In forza di questa accezione del concetto si traduce la trasformazione della condotta in un mero illecito amministrativo; il fatto è considerato ancora rilevante e meritevole di sanzione, ma non più di quella penale. Con questo cioè si vuole evitare il valore meramente simbolico di una comminatoria penale, cui non segue, di fatto, molto spesso una condanna effettiva, e si prevede quindi una sanzione pecuniaria, spesso più elevata, che è effettiva e non sospesa, ma, soprattutto, si vuole rendere la domanda di giustizia penale omogenea alla capacità di risposta dell'apparato.

È una scelta non priva di costi per il cittadino, perché il trasformare l'illecito penale in illecito amministrativo, vuol dire minor contraddittorio, un giudice non imparziale, una forbice tra chi può permettersi l'opposizione e chi no; ed è una scelta che ha qualche costo anche per gli obiettivi di natura pubblica, perché normalmente presenta una minore professionalità negli accertamenti, minore investigazione, se e dove il

fatto non sia isolato, e minor forza dissuasiva. Essa, in sostanza, si risolve in una monetizzazione del torto e quindi va usata con prudente attenzione quando questa monetizzazione significa di fatto impunità, in quanto nella valutazione preventiva tra costi e benefici il vantaggio dell'illecito è minore del costo che si affronterebbe subendone la sanzione.

La terza finalità è di natura essenzialmente simbolica. La depenalizzazione vuole contrastare l'ipertrofia della giustizia penale, la quale, secondo le analisi di un recente libro che ha avuto forse più successo di quanto giustificasse, «La repubblica penale» di Garapon e Salas, segnala un mutamento profondo della coscienza della società democratica e cioè la criminalizzazione come nuova forma delle relazioni democratiche. Il diritto penale, si sostiene, è diventato il catalogo di tutti i comportamenti soggetti a repressione in una data società e non smette mai di crescere, anche se è un diritto arcaico fondato sulla sofferenza e sul principio retributivo. In questi termini si parla di un diritto penale minimo come necessità essenzialmente simbolica, cioè di regolare le relazioni democratiche attraverso categorie diverse dalla sanzione.

Tuttavia, anche qui occorre fare attenzione contro certe suggestioni emotive che appaiono bandiere filosofiche, ma difficilmente coerenti con un impegno legislativo. Vorrei ricordare come proprio durante il corso di questo disegno di legge, noi Senato della Repubblica e Parlamento in generale, abbiamo varato numerose nuove figure di reato e altre ci accingiamo a vararle. Ricordo soltanto la penalizzazione, inedita o aggravante rispetto ad una penalità già esistente, che abbiamo sancito in materia di diritto d'autore, di pedofilia, di commercio di materiale pornografico, di turismo sessuale, di adozione internazionale per quel che riguarda le pratiche non autorizzate, di vendita di medicinali a prezzo maggiorato, e, ancora pochi giorni or sono, di infedeltà del mandatario, mentre altri disegni di legge sono al nostro esame e tutti rivelano la necessità di un intervento penale in materie che emergono, attraverso il naturale evolversi della società, come significative: i reati ambientali, gli interventi contro gli incendi boschivi, la lotta contro gli scafisti e, forse, domani, perché già comincia ad affacciarsi il pericolo, la disciplina anche penalistica del possesso di animali pericolosi come cani pitbull e rottweiler, che le cronache ci rivelano autori di fatti estremamente incresciosi, forse un domani necessitanti un intervento.

Ecco perché dicevo che, se di diritto penale minimo si può parlare a proposito del diritto penale classico, la formula è probabilmente impraticabile in merito a quello che è considerato il diritto penale organizzatorio che la società, proprio per la sua complessità ed evoluzione, continuamente propone come necessitante una disciplina, anche sanzionatoria.

Se queste sono le premesse, credo che il criterio affidabile per una scelta depenalizzante, come quella che ci accingiamo a compiere, debba essere articolato in questi termini. In primo luogo, riservare la sanzione penale alle condotte che offendono i beni di rango costituzionale in modo diretto e in misura apprezzabile o rilevante ed eliminarla per quelle condotte che offendono il bene in modo solamente prodromico, formale o meramente strumentale. Se vogliamo fare un esempio ricavandolo dal

diritto tributario, buona è la scelta secondo la quale l'irregolare tenuta della contabilità può essere idonea a realizzare un'evasione fiscale, ma la sua offensività è solo teorica, mentre solamente l'effettiva sottrazione all'imposta offende l'articolo 53 della Costituzione. Dunque, la prima può essere depenalizzata, la seconda no.

Il secondo requisito – ricavabile dalle pronunce della Corte costituzionale – è che il contesto normativo e sociale, se vuole una depenalizzazione, ma considera quel bene ancora meritevole di attenzione, deve disporre di altri efficaci strumenti per tutelarlo. E questo è significativo, ad esempio, dell'intervento che si è operato in materia di sicurezza del lavoro, che non risponde a questo requisito e per il quale è giustificato l'emendamento che viene proposto.

Un terzo criterio, a suo tempo suggerito da una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 1983, indica come significativo il fatto che certi reati sono abitualmente o compresi o esclusi dalle ricorrenti amnistie, nel senso che, se inclusi, vi è una sostanziale acquiescenza al valore prevalentemente simbolico della sanzione penale, se esclusi, rivelano invece un'effettiva rilevanza e volontà di contrasto; questo vale per talune delle contravvenzioni in materia ambientale di cui si è proposta la depenalizzazione.

Un quarto criterio è la proporzione tra la gravità della sanzione penale e il concreto effetto dissuasivo che essa può conseguire; questo vale nella materia degli stupefacenti, sulla quale si sono appuntate molte osservazioni.

Applicando questi criteri, si constata che in molti casi le scelte del disegno di legge sono appropriate, ma in taluni casi sono criticabili. Ad esempio, l'articolo 4 depenalizza tutte le contravvenzioni del codice della navigazione, ma alcune attengono alla sicurezza delle persone e quindi ad un valore primario ed è opportuno sceverarle; ovvero, le violazioni del codice stradale effettivamente è opportuno siano sottratte all'area penale, ma non così la guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, perché sullo sfondo vi è il bene della tutela dell'incolumità.

Ancora, la depenalizzazione dei reati di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, contenuta nel n. 26 della lettera *d)* dell'articolo 7, non solo svuota di efficacia dissuasiva una regola importante del mondo del lavoro, ma priva di sanzione anche la cosiddetta legge Treu che abbiamo recentemente approvato e che alla legge n. 1369 citata fa riferimento, provocando una giustificata accusa di grave incoerenza.

Ancora, il n. 36 della stessa lettera *d)* dell'articolo 7 della legge n. 1369 prevede una massiccia depenalizzazione del decreto legislativo n. 626 del 1994; invece, non può essere trascurato che questa normativa è di derivazione comunitaria e che la sicurezza del lavoro è sempre stata materia eccettuata dalle ricorrenti amnistie e, quindi, dev'essere osservato quello che ho indicato come terzo criterio-guida nella scelta sulla depenalizzazione.

Men che meno si può accettare la radicale depenalizzazione dell'articolo 5 della legge n. 645 del 1952, che punisce con tenuissima pena le manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e nazista. Solo nel 1993

abbiamo varato una legge severa contro le manifestazioni razziste e la norma conserva un alto valore simbolico che si riaggancia idealmente alla XIII disposizione attuativa della Costituzione, per la quale non si può assolutamente sostenere che sia venuto meno in modo uniforme e pacifico il senso di riprovazione verso una certa condotta.

Altri esempi potrei addurre, ma se ne discuterà in sede di esame degli emendamenti.

Concludo il mio intervento con la seguente domanda: quale giudizio si deve dare di questo disegno di legge? Direi che il giudizio dev'essere positivo nel suo complesso, anche se con alcune riserve affacciate perché è positivo il ricorso ad un'ampia «tastiera» di soluzioni: la depenalizzazione effettiva, la trasformazione in illecito amministrativo, il trasferimento nella perseguibilità a querela di alcuni reati, l'estinzione di alcuni reati per effetto di condotte riparatorie, soluzioni che andranno sapientemente collegate con quanto abbiamo da poco varato in tema di giudice di pace. Positivo è l'aver trasformato in illecito amministrativo figure di reato che appesantiscono molto gli uffici, come quelle concernenti l'assegno bancario. Positivo è l'aver indirizzato sul giudice di pace le opposizioni alle ingiunzioni che infliggono sanzioni amministrative, con talune esclusioni. Anche in questo caso, sarà importante coordinare questa scelta con le individuazioni della competenza del giudice stesso, che abbiamo appena varato.

Negativo è invece, a mio giudizio, il mancato accordo sulla depenalizzazione nella materia tributaria e finanziaria, per la quale la Camera aveva prodotto una depenalizzazione troppo drastica al posto della quale non si è per ora raggiunta un'intesa per un testo sostitutivo. È vivamente auspicabile che si possa provvedere nella sede emendativa, perché è materia che incide pesantemente, e con poco costrutto, sul carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Concludendo, il disegno di legge nel suo insieme merita consenso perché prosegue nel percorso di razionalizzazione del sistema giudiziario, che si persegue alleggerendo la domanda di giustizia penale, potenziando il ruolo complementare della magistratura onoraria – come abbiamo recentemente fatto – e ampliando la gamma delle sanzioni alternative al carcere. Soprattutto, ci pone di fronte alla nostra responsabilità politica di contrastare l'ipertrofia del diritto penale, senza con ciò costruire un illusorio diritto penale minimo, nel quale si produce impunità per chi può monetizzare l'illecito, e nel quale, viceversa, finiscono con l'incappare solamente le fasce sociali meno provvedute e meno difese.

L'opera è complessa e difficile, ma con un uso oculato dello strumento emendativo si può cercare di realizzarla. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mia convinzione che il disegno di legge al nostro esame, ad onta della copiosa messe

di norme occasionali che ad esso si sono via via agganciate, sia importante, con una chiara ed esplicita finalità di carattere generale che è quella di deflazionare il carico pendente degli uffici giudiziari penali, tentando di incidere sulle norme che determinano un cronico intasamento di carte e di persone nelle procure, nei tribunali e negli istituti penitenziari.

Il disegno di legge si presenta come un primo necessario passo in direzione della più ambiziosa impresa di riformare il codice penale per adeguarne istituti e previsioni alla società italiana di questo fine secolo. Gran parte dei problemi in cui si dibatte la giustizia italiana, a partire da quelli che più sono stati al centro del confronto tra politica e giustizia, dopo l'esplosione di Tangentopoli, ha origine nella crisi del diritto penale sostanziale, anche quando tali problemi si manifestino sul versante processuale od ordinamentale. Si pensi tra tutti al problema della discrezionalità di fatto dell'azione penale, da cui nasce il tema della responsabilità politica del pubblico ministero, che trova origine nell'impossibilità, stante l'attuale sovrabbondanza di norme penali sostanziali, di dare concretezza al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Sono riflessioni, queste, presenti ad ognuno di noi, a quanti quotidianamente si confrontano con le tematiche del diritto, ma sono riflessioni che in genere non producono, nell'azione quotidiana, delle risposte coerenti e concrete, tant'è che anche in questo ramo del Parlamento, al di là delle affermazioni, la nostra azione è sempre tesa a costruire altre norme penali sostanziali.

Il disegno di legge, rispetto a questa direzione, tenta di dare una risposta diversa. Se possiamo dare un giudizio sul provvedimento nel suo complesso è che esso pecchi non già di coraggio bensì di un'eccessiva timidezza. Fornisce infatti indicazioni che vanno nella direzione della depenalizzazione o di sanzioni alternative, ma al tempo stesso porta in sé una contraddizione, che io sento molto forte, cioè un'incapacità di lavorare anche in questa occasione, ad esempio, per depenalizzare tutti i reati di opinione (è questa l'indicazione che proviene dal disegno di legge), insieme ad altre contraddizioni che sono quelle di una riflessione, evidentemente non ancora matura, o, se vogliamo essere più concreti, di una riflessione che vede anche un certo silenzio rispetto alle differenze molto forti presenti nel Senato sui beni da tutelare e su come tutelarli.

Ad esempio, il testo licenziato dalla Commissione rispetto ad alcuni beni a mio avviso prioritari (penso alla questione del codice della navigazione e al relativo problema della sicurezza delle persone, ad alcuni temi inerenti alla sicurezza sul lavoro o a temi altrettanto importanti e prioritari nella mia cultura quali quelli relativi all'ambiente) dà risposte non solo contraddittorie ma addirittura negative rispetto alla necessità di tutelare e di garantire tali beni. In Commissione si è formata una maggioranza che ha cancellato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che in tema di ambiente ha posto delle risultanze tali da inficiare, a mio avviso, la possibile tutela penale di un bene che invece oggi nella coscienza popolare, nell'opinione pubblica è molto avvertito come uno dei

beni da tutelare; e soprattutto, lo ripeto, in tema di reati di opinione non ha avuto il coraggio sufficiente per andare verso una radicale depenalizzazione.

Nonostante questo, e soprattutto auspicando un lavoro qui in Aula che possa cancellare o porre rimedio ad alcune di queste contraddizioni, il disegno di legge nel suo complesso merita un'attenzione positiva. Aggiungo, non per retorica ma con convinzione forte, che se l'ambizione riformatrice dell'intero sistema istituzionale italiano è seria e profonda ed è un'ambizione che non si ferma all'emozionalità o a lavorare come abbiamo fatto nella giornata di ieri, a mio giudizio positivamente, sul giusto processo, ma che investe più complessivamente i cardini stessi del sistema penale, dovremo con coerenza e passione costruire i contenuti di un nuovo patto istituzionale che ponga al centro una gerarchia di valori condivisi e garantiti e che ponga l'intervento sanzionatorio penale realmente come una *extrema ratio*.

Un attimo fa il collega Fassone, ragionando anche sul diritto penale minimo, ci metteva in guardia rispetto a contraddizioni e a limiti che possono esserci. Si tratta di una formula che rischia addirittura di essere abusata anche nel dibattito politico e culturale che è presente nel nostro paese. Ritengo però che si tratti di un'ambizione forte cui dare concretezza, cui dare sostanza e su cui lavorare con grande intensità. Ritengo infatti che la sicurezza dei cittadini possa essere fondata sulla possibilità concreta non soltanto di una certezza della pena ma di un diritto penale minimo che allo stesso tempo sul terreno della prevenzione costruisca quelle risposte efficaci che l'opinione pubblica ha diritto di aspettarsi, ragionando sulla sicurezza non in termini allarmistici e propagandistici ma in concreto.

In sede di discussione generale voglio soffermarmi soltanto su un punto, anche se in sede di esame degli emendamenti mi riserverò di intervenire su quelli a cui ho fatto prima cenno.

Voglio ragionare su un punto, che è stato fortemente presente nella discussione generale, e che è relativo alla depenalizzazione di alcune condotte connesse al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel merito della proposta formulata dalla Commissione giustizia (mi riferisco all'articolo 14 del testo al nostro esame) dovremo confrontarci – mi auguro – con grande pacatezza. In questa sede voglio sottolineare e rivendicare la legittimità di un intervento nell'ambito di un provvedimento quale quello che stiamo ora esaminando, anche alla luce dei principi ispiratori di tale provvedimento considerato nel suo complesso.

Se i parametri con i quali possiamo valutare la meritevolezza di un intervento di depenalizzazione sono quelli che sono stati ricordati da tanti colleghi e riguardano innanzitutto la efficacia deflattiva in relazione ai procedimenti pendenti e all'esecuzione penale, alla luce dell'inefficacia, dell'illegittimità o della mancanza di giustificazione nella previsione normativa penale, nessuna depenalizzazione mi pare più fondata di quella di condotte comunque connesse al consumo di droga.

Si tratta infatti di previsioni che aprono, ogni anno, decine di migliaia di procedimenti penali e che, in gran parte, causano il sovraffollamento penitenziario che tutti ben conosciamo.

Quanto alla meritevolezza del castigo penale per il consumo di droghe, vorrei ricordare, avendo vissuto la vicenda da vicino, anche nel dibattito svoltosi in quest'Aula, che anche la legge Jervolino-Vassalli non ha osato affermare nettamente la meritevolezza del castigo penale. Anzi, il dibattito che si è svolto su quella legge, e che è stato certamente contrastato da me e da tanti altri, ha teso a lavorare soprattutto sul versante penale, ma con un equilibrio sostanziale volto a dare risposte anche ad una necessità di prevenzione e di solidarietà (chiamiamola così) con i consumatori di droga; tant'è che una scelta quale quella di educare e non punire è stata fortemente presente nel dibattito e ha avuto una forte soggettività anche nell'ambito della discussione che si è svolta in merito.

La legge Jervolino-Vassalli ha lavorato non osando affermare nettamente questa meritevolezza del castigo penale e sottoponendo solo alla sanzione amministrativa la detenzione di quantità inferiori alla dose media giornaliera stabilita dal Ministro della sanità.

Dopo la legge Jervolino-Vassalli vi è stato un *referendum* che ha cancellato la possibilità che tali sanzioni si volgessero in penale a seguito di recidiva e vi è stato anche un pronunciamento generale della Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze per una più ampia depenalizzazione del consumo. Infatti, se ad oggi la situazione penale penitenziaria è quella che conosciamo e che è tristemente nota, evidentemente le norme incriminatrici dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti, che vanno perseguiti con determinazione, incastrano soprattutto i consumatori, per via della generica previsione della punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti e quindi dell'inefficacia della norma di tutela del consumo, che ne prevede astrattamente la sanzionabilità esclusivamente in via amministrativa.

Onorevoli colleghi, questo è il problema che abbiamo di fronte e io credo che dovremmo discutere dello stesso pacatamente, senza guerre ideologiche e senza porre, ognuno di noi, rispetto a questa questione scelte discriminanti che attengono a idee e valori che appartengono ad ognuno di noi e che dobbiamo certamente affermare e difendere, ma che – secondo me – devono rimanere al di fuori di una discussione che, sul terreno del diritto penale, deve avere il rigore chiaro che a noi viene richiesto soprattutto quando ragioniamo di depenalizzazione.

Rispetto al regime illegale della circolazione delle sostanze stupefacenti e al grande traffico delle sostanze stupefacenti, sarebbe giusto non soltanto continuare ad avere un atteggiamento allarmistico e su questo alzare fortemente la nostra preoccupazione in tutte le sedi, anche quelle legislative.

Ma questo è altro rispetto al giudizio morale che ognuno di noi dà sulla liceità del consumo di sostanze stupefacenti e soprattutto su quello che è poi l'oggetto vero della previsione approvata in Commissione giustizia rispetto all'uso personale o di gruppo delle droghe leggere.

Credo che, se discutiamo di questo in modo pacato, forse la cosa vera da dire – che numerosi colleghi hanno sottolineato anche nella discussione svoltasi in Commissione e che molti altri hanno colto con attenzione nel dibattito avvenuto fuori da quest'Aula – è che la norma approvata in Commissione è financo troppo prudente rispetto alle necessità del caso. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dei senatori Marchetti e Russo Spena).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro paese negli ultimi anni ha visto il completo rinnovarsi, almeno nominativamente, della sua classe politica e delle ideologie che questa esprimeva, per giungere ad un bipolarismo tra liberismo individualista e liberismo socialista. E le forze rappresentative di entrambi questi liberismi, ed in particolare quella che ora ha il «felice» compito di governare il paese, affermano di voler realizzare un più integrale umanesimo.

Bene, in questa prospettiva, la politica criminale e il diritto penale possono svolgere una funzione rilevante, operando sul duplice piano della liberalizzazione e della socializzazione, venendo quindi incontro alle richieste di entrambi i poli che in questo momento aggregano le varie forze politiche.

Sul piano della liberalizzazione, infatti, il diritto penale può trasformarsi da strumento di compressione dei diritti umani (quale una volta era ritenuto) a strumento di protezione di libertà fondamentali, senza diseguaglianze né discriminazioni, contro eventuali aggressioni. Sul piano della socializzazione, invece, il diritto penale può divenire strumento di tutela di interessi ritenuti collettivi, quali ad esempio la salute, l'ambiente o la sicurezza sul lavoro.

Un disegno di legge che preveda la depenalizzazione viene quindi incontro alle posizioni di tutti gli attori che al momento si muovono sul palco della politica.

Anche il movimento della Lega Nord avverte l'esigenza di una deideologizzazione del diritto penale, per depurarlo da quei delitti che sono di pura creazione politica. Questi, infatti, sono pari ai delitti medievali di eresia ed apostasia, solo che, anziché essere rivolti contro le religioni ed il clero di allora, puniscono coloro che disconoscono le attuali religioni laiche ed i loro papi. Né il movimento della Lega Nord disconosce la necessità di una decriminalizzazione o depenalizzazione del nostro codice penale, al fine di liberare il diritto penale da tutti quei reati cosiddetti bagatellari, privi di una autentica antisocialità, al fine di ridurre la sua ipertrofia e riservargli la tutela dei beni fondamentali.

Ma l'intento deflattivo non può spingersi fino al punto di cancellare ipotesi di reato che debbono rimanere. L'istanza garantista, vuoi di tipo sociale che liberale, non può e non deve avere nulla a che fare con il permissivismo indulgenziale di carattere anarcoide, che sembra abbia caratterizzato, per decenni, il pensiero giuridico penale delle forze che ora sono al Governo.

Se si demolisce la struttura penale in maniera indiscriminata, senza porre barriere al crimine, senza porre un solido sistema di difesa della società, le stesse libertà fondamentali che si dice di voler espandere vengono poste in pericolo.

Se, da una parte, si vuole liberalizzare il diritto penale ed il processo, dall'altra, rimane compito fondamentale dello Stato proteggere i diritti dei cittadini dalle aggressioni. Oggi il cittadino, più che dello Stato forte, ha paura dello Stato debole, che è incapace di difenderlo dalle aggressioni, a cui deve fare fronte da solo ed a proprie spese.

Ecco perché il Gruppo Lega Nord, anche se potrebbe essere favorevole nel complesso al disegno di legge in discussione ed all'intenzione avanzata di ridurre l'area dell'illecito penale, al fine di concentrare gli strumenti repressivi e preventivi nella difesa delle forme più consistenti di antisocialità, è contrario e non può concordare con l'estensione indiscriminata del suo intento deflattivo.

Se si vuole trasformare il nostro diritto penale nel diritto di uno Stato moderno, bisogna fargli perdere il suo carattere di «cane da guardia» della più ampia libertà di azione privata, per attribuirgli una funzione propulsiva. La sanzione penale deve perdere il suo carattere di manifestazione di potenza al servizio della conservazione sociale, per trasformarsi in uno strumento di progresso per lo sviluppo ed il miglioramento dell'ordine sociale. Bisogna trasformare il diritto da strumento di controllo sociale in strumento del suo sviluppo.

È necessario allora che, al processo di decriminalizzazione e depenalizzazione nei settori di pura creazione politica e dei reati puramente bagatellari, faccia riscontro un processo di penalizzazione e criminalizzazione delle nuove forme di aggressione dei diritti, delle libertà fondamentali e di tutti quei comportamenti che, un tempo, si facevano rientrare nello sconfinato ambito dell'iniziativa privata e che oggi, invece, sono sempre più sentiti come dannosi per la collettività, quali appunto i reati contro la salute collettiva e il patrimonio artistico ed ambientale. I reati previsti in tali materie non possono essere, infatti, considerati reati minori. Essi incidono direttamente su beni che gli elettori, che hanno espresso questo Parlamento affinché li tuteli, considerano fondamentali. Essi ledono diritti basilari del cittadino: il diritto alla salute, il diritto a vivere in un ambiente sano, il diritto a godere e ad arricchirsi spiritualmente tramite quei beni e quelle opere che i loro antenati gli hanno lasciato. Sono queste le opere che fanno parte del patrimonio storico del nostro elettorato e che vanno tutelate: non la bandiera o dei concetti astratti.

Il senso di appartenenza alla collettività lo dà più un campanile, una cattedrale, una piazza, un centro storico che un Presidente o delle istituzioni chiacchierate. Lo Stato si può guadagnare l'affetto dell'elettore tutelando più elementi ed opere che fanno parte della sua vita quotidiana, che astratte figure che si presentano, talvolta, in palazzi rimessi a nuovo esclusivamente per l'occasione.

In materia penale si assiste, invece, al paradosso per cui, chi lede, a parole, delle figure istituzionali, rischia la detenzione, mentre chi deturpa il patrimonio artistico o la salute collettiva può godersi tranquilla-

mente i proventi della sua attività. Il nostro codice penale punisce chi offende l'onore o il prestigio di figure istituzionali che, per il loro stesso comportamento, non meritano onore e prestigio alcuno e lascia, invece, tranquillamente a spasso chi lede l'onore e la sicurezza del semplice cittadino. Si punisce chi vilipende un semplice pezzo di stoffa, ma si lascia a spasso chi lede la tranquillità e la vita di esseri umani; il tutto in nome di uno strano principio di tolleranza, ma la tolleranza è un principio che riguarda il campo politico, etnico e religioso, non il campo criminale. Invece, le proposte formulate dalla Lega Nord in Commissione (e in questa sede ripresentate), miranti appunto alla eliminazione di figure di reato squisitamente politiche ed ormai superate, volte, quindi, a favorire una maggiore tolleranza democratica, sono state respinte per depenalizzare materie che l'elettorato avrebbe voluto invece fossero tutelate.

Tempo fa è entrata in vigore la «legge Simeone». Essa, come questa al nostro esame riguardante la depenalizzazione, tentava di porre rimedio ai mali della giustizia, e in particolare al sovraffollamento carcerario, prevedendo il ricorso alla decarcerazione. Eppure, in un paese come l'Italia di circa 55 milioni di abitanti, i nostri 50.000 detenuti sono una quota fisiologica, addirittura più bassa della media europea. Questo Parlamento, per risolvere il problema, anziché incrementare il numero degli istituti di pena, ha ritenuto più opportuno incrementare il numero dei criminali a piede libero. Qualcuno si è espresso sulla «legge Simeone» nei seguenti termini: «Una legge positiva, condivisibile, che rischia di produrre un disastro». Bene, ci troviamo di fronte, questa volta, ad una delega «positiva, condivisibile, ma che rischia di produrre un disastro». È positivo voler porre rimedio al sovraffollamento del nostro sistema carcerario e ad un sistema giudiziario ingolfato e prossimo al collasso. È condivisibile voler risolvere il problema della giustizia con provvedimenti più razionali e duraturi delle solite amnistie ogni quattro anni, che svuotavano in parte le prigioni, ma arricchivano la società di delinquenti. Tuttavia, questa legge rischia di produrre un disastro se, nella sua attuazione, il Governo non terrà conto di un fatto fondamentale: è sì necessario invertire l'attuale tendenza alla giurisdizionalizzazione e si rende, pertanto, necessaria un'ampia depenalizzazione; tuttavia, è altrettanto necessario che un tale intervento non prescinda comunque dalla presenza di un efficace sistema di garanzia dei cittadini.

Oggi si pone sempre di più il problema di una giustizia denegata e, quindi, di una vanificazione dei principi dello Stato di diritto. Non esiste soltanto una libertà, quella del reo, da tutelare, bisogna tutelare anche le libertà dei cittadini comuni. E tra queste libertà, anche se in un certo senso coessenziali, esiste purtroppo una possibilità di tensione e, oltre certi limiti, di inconciliabilità. Ecco perché, pur restando favorevole all'idea di depenalizzazione, il movimento della Lega Nord non può non esprimere voto contrario al provvedimento in esame.

La depenalizzazione è un'ottima cosa, ma non va spinta fino al punto di superare l'inconciliabilità naturale che vi è tra la libertà del reo e quella del semplice cittadino rispettoso delle leggi. In caso contrario, si giunge ad una imposizione ugualitaria della libertà, dove tutti, rei o

meno, sono liberi, ma liberi comunque di delinquere. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quasi tutti gli intervenuti, alcuni in maniera entusiastica altri distaccata, hanno salutato con favore il disegno di legge volto alla depenalizzazione dei reati minori. Ringrazio i colleghi per il contributo offerto ed annuncio all'Assemblea che le acute osservazioni ed i preziosi suggerimenti (come anche le critiche ispirate tutte da una logica costruttiva), saranno tenute in seria considerazione, valutate e risolte con pacatezza e serenità quando affronteremo le proposte emendative.

In definitiva, mi lascerò guidare dalla stessa filosofia che ho seguito in Commissione, al fine di dare al provvedimento il massimo respiro e quindi licenziare un pacchetto alquanto nutrito di ipotesi non più ritenute meritevoli di tutela penale e tutto ciò senza superare il limite che ci viene imposto dallo stesso titolo della proposta normativa che ha ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori.

Alla cognizione della giurisdizione penale – come qualcuno ha sottolineato in quest'Aula – appartengono centinaia, forse migliaia, di norme, alcune vetuste, nel senso che non sono più attuali e sono punitive pertanto di comportamenti storicamente superati, altre non sono sufficientemente offensive di beni costituzionalmente rilevanti.

Prendo le distanze da coloro i quali hanno sostenuto che il disegno di legge non dà una risposta efficace ai problemi che affliggono la giustizia. Intendo, a tal proposito, fare un brevissimo e, spero, puntuale rilievo evidenziando che stiamo discutendo di una proposta avente natura strutturale. Questo disegno di legge si affianca agli altri provvedimenti come quello che ha istituito le sezioni stralcio ed i giudici aggregati, come quello, licenziato da quest'Aula la settimana scorsa, con il quale viene attribuita la competenza penale al giudice di pace. Senza dimenticare la legge che ha dato attuazione al comma 3 dell'articolo 106 della nostra Carta fondamentale ed infine il provvedimento istitutivo del giudice unico rispetto al quale la proposta normativa in esame rappresenta, come sottolineato in più occasioni dal ministro Diliberto, il presupposto per un avvio felice della riforma in questione, che qualcuno ha definito epocale. Per cui la finalità che ha mosso il Parlamento ad esaminare la presente proposta è quella di sollevare la giustizia penale dalla situazione di stallo in cui versa. Il processo penale deve svolgersi, pur nel rispetto delle norme che lo regolano, in tempi ragionevoli. È questo che i cittadini chiedono da tempo.

Non concordo con coloro i quali hanno affermato che il disegno di legge interviene in fattispecie di notevole gravità ed inoltre che non è apprezzabile, specie quando per alcuni furti, anche se aggravati, prevede, per la procedibilità dell'azione penale, la querela della persona offesa. Ho già detto che questo intervento incontra già nel titolo (depenalizzazione dei reati minori), il limite invalicabile. Voglio poi, a proposito

dei furti, far rilevare che la Camera dei deputati su questo punto aveva licenziato un testo che rimuoveva la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di furto aggravato. In Commissione, noi, invece, abbiamo ristretto l'ambito di applicazione di tale procedibilità limitandola soltanto a quattro ipotesi.

Non concordo altresì, e ho finito, signor Presidente e onorevoli senatori, con il collega che ha sostenuto che questo disegno di legge trae fondamento politico e culturale dalla relazione del Consiglio superiore della magistratura del 1991 aggiungendo che «un sindacato qual è il CSM altro non poteva che progettare e chiedere vantaggi corporativi dalla deflazione del carico civile e penale». Ripeto, non concordo con questo giudizio, voglio ricordare che sono stati soprattutto gli avvocati, oltre che i giudici, a chiedere un intervento volto ad alleggerire il carico penale della nostra giurisdizione.

Ritengo di poter concludere affermando che la discussione che si è appena terminata è stata di notevole ausilio per me. Io, come relatore terrò conto di tutti i suggerimenti che sono venuti dai colleghi che hanno preso la parola in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha seguito con attenzione e con diligenza, devo dirlo, l'*iter* del provvedimento oggi al nostro esame, nella consapevolezza della sua importanza, che si avverte sul piano innanzitutto culturale, se non forse ideologico, a proposito di talune scelte di fondo, ma soprattutto su un piano assai più pragmaticamente valutabile in termini di deflazione del carico penale, che quotidianamente si abbatte sul tavolo della giustizia dei magistrati italiani.

Ho seguito con attenzione la discussione generale, che è stata legata da un filo conduttore di adesione sostanziale alla filosofia di fondo del provvedimento, anche se naturalmente – come era non solo prevedibile, ma anche, dal punto di vista dialettico, fisiologicamente normale – sono emerse, su questa o quella scelta, difformità di vedute, che costituiscono il sale del confronto parlamentare. Quindi, nessuna sorpresa in proposito. Ribadisco però che il filo conduttore di fondo è stato sostanzialmente e concordemente «adesivo» alla bontà e soprattutto alla necessità, se non all'opportunità, di un intervento di questo tipo in seno al nostro sistema sanzionatorio penale.

Non c'è dubbio che un provvedimento di respiro così ampio difficilmente potrà soddisfare ciascuno di noi. Qualcuno – come è stato ricordato anche stamattina in particolare dal collega Fassone e dalla collega Salvato – alla fine, lo potrà valutare come animato da un coraggio deflattivo e in sintonia con la ricerca di quel diritto penale minimo sul quale anch'io personalmente ho le mie riserve, altri potranno interpretare e leggere le stesse scelte con tonalità di timidezza rispetto al di più che si sarebbe potuto fare. Anche questo mi pare sia del tutto normale e

comunque nulla toglie alla necessità di operare un intervento deflattivo serio nell'ambito del nostro sistema sanzionatorio penale.

Credo di dover sottolineare anche che il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato, che in tutte le sue componenti ha dispiegato un lavoro durato non so quante sedute e che comunque, secondo il giudizio del Governo, è positivamente intervenuto sul testo trasmesso circa un anno e mezzo fa – come è stato ricordato anche stamattina – dall'altra Camera, propone una depenalizzazione che rifugge – se così si può dire – dagli automatismi legati alla semplice entità degli editti sanzionatori, come in passato era avvenuto, e invece si sforza o forse delinea una revisione organica di alcuni settori, con il proposito di conformare gli stessi al principio di offensività. Quindi, non si tratta dell'individuazione di un parametro più o meno meccanicistico o automatistico in base alla pena edittale, si è consumato invece ampiamente lo sforzo di intervenire con criteri diversi su materie all'interno delle quali si è tentato di enucleare tutta quella parte che non viene ritenuta oggi più meritevole di una sanzione penale.

Ripeto, a nome del Governo – evidentemente ho una sensibilità particolare per quello che sarà uno degli effetti di questo provvedimento e cioè l'effetto deflattivo – è chiaro che questo disegno di legge da solo, come nessuno dei tanti provvedimenti che in tema di giustizia il Parlamento italiano in questa legislatura sta adottando, può considerarsi salvifico rispetto alla condizione estremamente difficile che sta attraversando la giustizia italiana, ma è vero che si inquadra – il relatore lo ha assai opportunamente ricordato pochi minuti fa – in un progetto complessivo di riforma della giustizia che, in quanto tale, fa sì che ciascuno dei provvedimenti che compongono questo progetto complessivo abbia una funzione che, assieme agli altri, tutti ce lo auguriamo e tutti per questo ci impegniamo e lavoriamo, possa dare al cittadino italiano un servizio giustizia finalmente degno di questo nome. Oggi questa dignità francamente è fortemente compromessa.

Per esempio, occorre guardare alla riforma del giudice unico di primo grado; riforma che non concordo affatto possa essere definita epocale, mi sembra un termine particolarmente ridondante, ma certamente nessuno può negare che trattasi di una riforma quanto meno fortemente significativa e connotata da uno sforzo di razionalizzazione del sistema che, negli ultimi anni, forse negli ultimi lustri, mi pare non abbia precedenti.

In questo quadro, il decollo di quella riforma – che come tutti sappiamo avverrà il prossimo 2 giugno – se sarà accompagnato dagli effetti fortemente e significativamente deflattivi che sono legati in particolare a questo provvedimento, certamente si avvarrà di un alleggerimento del carico (noi tutti utilizziamo continuamente l'aereo, per andare al nostro collegio, a casa o per tornare a Roma) che renderà più leggero il peso di quell'aereo e quindi si consentirà al giudice unico di decollare con maggiore facilità.

Questa è la funzione pragmaticamente più significativa di questo provvedimento, che certamente presuppone anche delle scelte difficili, forti e non senza qualche problematicità, che certamente incontreremo in

occasione dell'esame degli emendamenti, ma che sono convinto quest'Aula supererà.

Il problema di fondo è quello di invertire la tendenza rispetto ad un meccanismo legislativo in materia penale, che ha forse anche caratteri di perversità, se complessivamente riguardato, ma che ha caratterizzato la legislazione da molti anni nel nostro paese: un ricorso troppo facile alla sanzione penale e, contemporaneamente, un sistema che, a causa della sua inefficienza, allontanava la concreta realizzazione di quel principio fondamentale rappresentato dalla effettività della sanzione penale. In questa forbice che si allargava fra un ricorso continuo alla previsione della sanzione penale e la difficoltà di renderla effettiva, si inseriva periodicamente un provvedimento di amnistia che ad altro non valeva se non ad allargare quella forbice. D'altra parte, però, esso allontanava la necessità di dover ricorrere da parte del Parlamento ad un intervento più forte rispetto alla singola amnistia, quello proprio di stabilire, una volta e per tutte, che i confini della previsione sanzionatoria penale fossero riscritti nel nostro paese e che, comunque, fossero contenuti. Grazie ad una provvida riforma della nostra Costituzione in tema di amnistia del 1991, l'allontanarsi di questa periodicità di intervento dell'amnistia ha forse indotto tutti noi, me per primo, ad affrontare quel medesimo problema in maniera legislativamente più piena e duratura. È questo uno dei significati che va dato al provvedimento al nostro esame.

Non sarà il disegno di legge per la depenalizzazione dei reati minori – e sottolineo le parole «reati minori» per capire la materia nella quale il provvedimento interviene e all'interno della quale deve rimanere – che sistemerà al meglio le condizioni della nostra giustizia, ma sicuramente esso rappresenta una delle componenti significative di una riforma complessiva, che la XIII legislatura della nostra storia repubblicana sta operando in maniera concreta e fattiva. È questa la ragione per cui il Governo si augura che il provvedimento possa trovare al più presto possibile la sua traduzione in legge. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Valentino).*

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, a norma del primo comma dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo che i disegni di legge in esame siano rimessi alla competente Commissione permanente, cioè la Commissione giustizia, per la rivalutazione dell'intero *corpus*. Chiedo – e spiegherò per quale ragione – che tale decisione venga assunta previa verifica del numero legale, richiesta che avanzo sin da ora.

Il disegno di legge per la depenalizzazione dei reati minori trova me, modesto avvocato penalista, consenziente su alcuni punti, ma è sulla sua filosofia generale, come è stato ampiamente detto dal senatore Peruzzotti che più brillantemente di me è prima intervenuto, che vogliamo un più approfondito, sereno e completo dibattito. Per questo riteniamo giusta la richiesta di sospensiva, perché crediamo che depenalizzan-

do i cosiddetti reati minori salviamo in qualche modo la navicella della giustizia, che vado spesso paragonando alla zattera della Medusa del famoso quadro di Jericault. Credevamo nel passato che con gli indulti e con le amnistie potevamo salvare dalla sommersione dei fascicoli i giudici che intervengono in materia penale, ma ciò non si è verificato. Pensiamo che, siccome il 90 per cento dei furti non viene punito nel nostro paese, sia opportuno eliminare dalla casella penale il furto, sebbene con alcune forme di arginatura costituite dalla previsione delle aggravanti, prevedendo la querela di parte. Pensiamo di salvare dal baratro della droga depenalizzando il fatto. Si legge all'articolo 14 che alla sanzione amministrativa «è sottoposto chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV». Siamo quindi come coloro che, di fronte al mare inquinato, non potendo fare la balneazione, non disinquinano il mare ma elevano i parametri del tasso di inquinamento, come se, così facendo, il mare diventasse pulito. Nossignori, il mare rimane sempre sporco.

Signor Presidente, *incidenter tantum* elevo una protesta rispetto al fatto che la Commissione affari costituzionali nell'esame della nuova legge elettorale fissa le proprie riunioni dalle 21,00 all'una di notte, quando ben si sa che noi della Lega siamo qui dalle 8,00 del mattino e non possiamo rimanere fino a quell'ora di notte per discutere la legge elettorale. Se vogliamo discuterne, facciamolo di giorno quando siamo ancora *compos sui*. Forse la Sinistra può essere pienamente efficace all'una di notte, ma se la mente è annebbiata, anche le leggi che faremo lo saranno.

Pertanto, signor Presidente, propongo di rimettere la discussione di questo provvedimento alla Commissione giustizia, affinché si possa varare una legge sulla depenalizzazione che aiuti i giudici nel loro lavoro, che aiuti il cittadino nella comprensione delle leggi e che aiuti questo Parlamento a licenziare una legge degna di questo termine.

Avanzo, quindi, la richiesta di questione sospensiva, previa verifica del numero legale. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, non è senza fondamento la richiesta avanzata dal senatore Gasperini. In effetti, noi continuiamo a legiferare sulla spinta di programmi meramente politici. Questa sulla depenalizzazione è una legge estremamente importante, che determina una svolta nel nostro diritto penale, quindi va sicuramente meditata. E non possiamo dire che deve essere fatta così, su due piedi, tanto perché esiste un «pacchetto Flick» che va rispettato, tanto più che ad esso non è stato dato un ordine logico. Ad esempio, qui stiamo parlando della depenalizzazione, laddove avremmo dovuto parlarne prima di approvare la legge delega sul giudice di pace e prima che fossero emanati i decreti legislativi sul giudice unico.

Quella che mi spinge non è, quindi, una questione ideologica né di schieramento politico bensì è la voglia di fare una buona volta una legge, specialmente una legge importante come questa, con calma, con tranquillità; una legge che duri qualche decennio e che risponda alle esigenze dei cittadini e non ad esigenze di schieramento politico. Pertanto, mi sento di appoggiare la richiesta del collega Gasperini.

PRESIDENTE. Colleghi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, la questione sospensiva deve essere proposta prima dell'inizio della discussione generale. Siamo invece alla fine della discussione generale. La facoltà discrezionale del Presidente scatta soltanto se, nel corso della discussione, sono intervenuti fatti nuovi. Poiché fatti nuovi non sono intervenuti, il Presidente non ha dunque da esercitare alcuna facoltà discrezionale in questo caso. La questione è chiusa.

PREIONI. C'è un fatto nuovo.

GASPERINI. Signor Presidente, trasformo allora la richiesta di questione sospensiva in richiesta di non passare all'esame degli articoli, sempre previa verifica del numero legale.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, mi sembra però che siano subentrati fatti nuovi, perché è in discussione l'attribuzione...

PRESIDENTE. Senatore Preioni, su questo problema la discussione è chiusa.

Sulla proposta avanzata dal senatore Gasperini di non passaggio all'esame degli articoli può intervenire un senatore per Gruppo.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, intervengo in senso contrario alla proposta del senatore Gasperini. Se esiste un caso in cui non ricorre, in modo assoluto, la necessità di un riesame in Commissione del provvedimento è proprio questo. *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Senatori, come ho già dichiarato, la discussione è chiusa.

Senatore Russo, prosegua il suo intervento.

RUSSO. Il non passaggio agli articoli evidentemente si motiva soltanto con una radicale contrarietà alla legge. Noi esprimiamo una posi-

zione di assoluta contrarietà a questa proposta, perché si tratta di una legge importante, ampiamente approfondita in Commissione. Sono stati presentati emendamenti che potranno essere esaminati e l'Assemblea è in grado di assumere una decisione sul merito, che mi auguro sarà favorevole, in quanto si tratta di un provvedimento atteso, non soltanto sotto il profilo della deflazione dei procedimenti, ma anche perché rappresenta un primo passo verso una riforma del sistema penale.

Come ha sostenuto il sottosegretario Ayala, mi auguro anch'io che il Parlamento possa mettere mano, al più presto, ad una riforma generale del codice penale. Non v'è dubbio però che questo provvedimento si muove in quella direzione, riportando a livello di sanzione amministrativa una serie di fattispecie, la cui repressione penale non corrisponde più, oggi, alle necessità della società e al comune sentire dell'opinione pubblica.

Poiché si tratta di una legge importante, il Senato dovrebbe assumersi la responsabilità di esaminarla nel merito e, mi auguro, di approvarla. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, condivido le ragioni esposte dal senatore Russo e sono contrario al non passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Gasperini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,45).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che è stata avanzata dal senatore Gasperini una proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo per rinnovare la proposta di non passaggio agli articoli e per chiedere nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PERUZZOTTI. Ma chi ha tolto la tessera?

PRESIDENTE. Procediamo, quindi, alla votazione per alzata di mano della proposta di non passaggio agli articoli. *(Reiterate proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Non è approvata. *(Vivaci proteste del senatore Peruzzotti).*

Abbia pazienza, senatore Peruzzotti. Non potete fare questi giochini!

PERUZZOTTI. Sono loro *(rivolto al banco della Presidenza)* che fanno i giochini!

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ho visto chiaramente che c'erano 12 luci accese... *(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* ...ho detto c'erano e poi sono diventate 11.

Vorrei sapere che interesse avremmo noi ad inserire prima 12 tessere e poi toglierle quando si sa che, una volta conteggiati i 12, anche togliendo la tessera questi vengono contati. È qualche figlio di mignotta che inserisce e toglie la tessera! *(Vive proteste).*

BARBIERI. Fuori! Signor Presidente, deve andare fuori!

PRESIDENTE. Senatore Speroni, non si può permettere di usare queste parole, altrimenti sarò costretto a cacciarla dall'Aula. Almeno usi un linguaggio decoroso.

Onorevoli colleghi, non posso non prendere atto di un fatto: questo è un gioco che molte volte – non è, infatti, la prima volta – si ripete. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Sull'ordine dei lavori

TIRELLI. Domando di parlare.

RESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Più volte è stato ribadito che il fatto di inserire e togliere la tessera non è influente agli effetti della verifica del numero legale, perché viene in ogni caso registrato dal sistema informatico. Questo è stato detto molte volte.

PRESIDENTE. Viene dichiarato quando le luci sono accese: se non sono accese 12 luci, vengono registrati non i 12 nomi dei senatori richiedenti, bensì 11.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, i senatori della Lega Nord, alle ore 11,40, erano in 12 e alle ore 11,45, ossia alla ripresa della seduta, erano in 12 in Aula con altrettante tessere.

Non abbiamo nessun interesse a fare i giochini. Lo sanno tutti che c'erano 11 senatori della Lega seduti nei loro banchi e che il senatore Speroni era seduto ai banchi del Gruppo Alleanza Nazionale.

Quindi, signor Presidente, ripeto che non abbiamo nessun interesse a fare giochini, anche perché ci eravamo contati ed eravamo 12 presenti in Aula. Pertanto, Presidente, se c'è qualcuno che gioca, non è certamente uno della Lega.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, penso che nessun senatore giochi. Tuttavia, ritengo che possa accadere di sbagliare. In questo caso, evidentemente un senatore, che prima aveva votato, ha poi ritirato la

tessera (questo è un errore) e non posso non tenerne conto. *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, tutti noi abbiamo notato la circostanza che erano accese 12 luci. Pertanto, vorrei rivolgere solo la seguente richiesta. Poiché qualcuno ha «giocato» togliendo la tessera, propongo solo che venga dato nuovamente seguito alla nostra richiesta di verifica del numero legale.

PAGANO. No!

GASPERINI. Penso che la verità non abbia bisogno di essere cancellata e che essa non faccia paura a nessuno. Ricontrolliamo se siamo in 12, perché nessuno ci rimette.

SALVI. No!

GASPERINI. Se invece si vuole fare una cosa antidemocratica, andiamo avanti con il gioco delle tessere.

Ripropongo correttamente che sia nuovamente verificata la validità della nostra richiesta. *(Applausi del senatore Provera).*

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, capisco tutto questo.

Le devo dire che mi fa piacere che il suo tono sia pacato e spero che sia proprio questo il rapporto nei nostri reciproci confronti in Aula su tutti i temi che ci vedono su posizioni ed interpretazioni diverse.

Tuttavia, proprio perché penso che non sia giusto, una volta proclamato il voto, ritornare sui propri passi – lo so, perché lo vedo – le dico che molto presto avremo un'altra occasione per verificare la presenza del numero legale.

PERUZZOTTI. No, signor Presidente!

PRESIDENTE. In questo caso ho già dichiarato che non c'era il numero di tessere necessario per l'appoggio, ho già fatto votare e il voto è stato tale da respingere la proposta. Quindi ora proseguiamo i nostri lavori seguendo il loro ordine e richiederete la verifica del numero legale non appena vi si presenterà l'occasione.

PROVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA. Signor Presidente, volevo sottolineare il differente atteggiamento sulla richiesta del numero legale che è stato tenuto anche

questa mattina nell'attendere che i colleghi raggiungessero i posti. L'attesa si è prolungata per parecchi minuti e invece, in questa occasione, con una straordinaria velocità ha affermato che non c'era un numero sufficiente di tessere. Lo trovo veramente vergognoso.

PRESIDENTE. Spero che rifletta su quello che ha detto. Penso non sia corretto nel senso che...

PERUZZOTTI. Vediamo quando ci sarà la prossima votazione!

(Proteste del senatore Provera).

PERUZZOTTI. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, vergogna se lo dica da solo perché in quest'Aula c'è qualcuno dei senatori appartenenti al suo Gruppo (non so chi, comunque qualcuno) che ha votato e che ha ritirato la tessera. *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Vive proteste del senatore Speroni).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2570, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, illustro brevemente tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 1 aggiungendo quindi la mia firma all'emendamento 1.800 e 1.801.

L'emendamento 1.800 si limita ad indicare il tempo di otto mesi per consentire al Governo di varare il decreto legislativo in attuazione della delega che il Parlamento si appresta a conferire. Si tratta semplicemente di un periodo più ampio e più ragionevole con riferimento alla molteplicità e disomogeneità degli interventi legislativi da assumere.

Peraltro, l'articolo 1 determina il tempo di attuazione dei decreti legislativi nella formula «entro sei mesi». Il fatto di aggiungere la dizione «entro otto mesi» lascia libero il Governo di provvedere anche antecedentemente dando però allo stesso la possibilità, se necessario, di conseguire il medesimo risultato con un periodo di tempo più ampio. Viceversa gli emendamenti 1.801 e 1.2 hanno un contenuto ovviamente sostanziale e mirano ad introdurre un concetto che è quello della sanzionabilità della omissione da parte di coloro che sono raggiunti da sanzione amministrativa... *(Brusìo in Aula).*

BASINI. Signor Presidente, faccia qualcosa, per favore.

PRESIDENTE. Senatori della Lega, tornate al vostro posto, per favore.

Prego senatore Caruso, termini il suo intervento.

CARUSO Antonino. Onorevoli colleghi della Lega, poiché sto cercando di persuadere il senatore Salvi che già non è cosa facile, vi prego di fare silenzio.

Dicevo che gli emendamenti 1.801 e 1.2 mirano ad introdurre un'ipotesi di reato, una sanzione quindi penale, da applicarsi nei confronti di quanti, raggiunti da sanzione amministrativa, poi non provvedono ad adempierla. Si tratta di un argomento su cui si è a lungo discusso anche in Commissione. Sono stati svolti argomenti che non sono privi di pregio per un'ipotesi inversa rispetto a quella, perché si è detto che una volta applicata una sanzione amministrativa l'adempimento di essa dev'essere ricercato negli ordinari sistemi di esazione del credito da parte dello Stato *(Brusìo in Aula. Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

È evidentemente un argomento di pregio ma, a mio avviso e ad avviso del mio collega Bucciero, è superato all'inverso dal fatto che è ben presumibile pensare... *(Diffuso brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli senatori, un po' meno nervosismo, lasciate parlare il senatore Caruso.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, io non ho problemi.

PRESIDENTE. Io sì, perché non la sento.

CARUSO Antonino. Risolto il problema del senatore Salvi, è un discorso a due quindi posso proseguirlo così.

SALVI. Io sono attentissimo.

CARUSO Antonino. Stavo dicendo che è del tutto presumibile che svariati soggetti, anche con riferimento al potenziamento del fenomeno di depenalizzazione che stiamo portando avanti, si pongano preordinatamente nella condizione poi non solo di non adempiere alla sanzione amministrativa che fosse stata loro erogata, ma anche di sottrarsi a qualsiasi tipo di pignoramento, piuttosto che di esazione coattiva del relativo credito. In questa maniera, in definitiva, non procederemmo ad una depenalizzazione di determinate condotte, ma ad una sostanziale espulsione delle stesse da sanzionabilità di qualsiasi tipo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 1 e ritiro gli altri due a mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti. Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, a firma del senatore Lubrano di Ricco, in quanto lo ri-

tengo ragionevole. Fotografa, infatti, una situazione di autentico disagio per i cittadini, che va rimossa.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno, invece, c'è da riflettere, perché pur nella sua ragionevolezza, giustamente ricordata dal relatore, questo introdurrebbe un meccanismo di tipo sostanzialmente condonatorio, che mi sembra estraneo al sistema dell'illecito amministrativo.Tra l'altro, la compatibilità con il sistema appena ricordato di un meccanismo condonatorio appare quanto meno dubbia. Di conseguenza, il Governo non accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, avete votato tutti?

PERUZZOTTI. Signor Presidente, allora, aspettiamo ancora qualcuno? Cosa aspetta a chiudere? *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Manca qualcuno? *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* Senatore Peruzzotti, c'è ancora un senatore che deve votare.

PROVERA. Stalinista!

PERUZZOTTI. Sovietico!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo) (Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PERUZZOTTI. Bravo!

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.800, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.801.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.801, fino alle parole: «a due anni», presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.801 e l'emendamento 1.2.

L'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) ha avuto parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo, quindi non viene messo in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, questo è un provvedimento di delega al Governo che assolutamente non ci convince, perché propone una depenalizzazione indiscriminata.

In questo paese forse c'è bisogno di maggiore severità più che di depenalizzare. Abbiamo larghi settori dell'opinione pubblica che, ispirandosi a quanto succede negli Stati Uniti d'America, chiedono addirittura quella che forse impropriamente viene chiamata «tolleranza zero». È una richiesta formulata da buffoni, perché quelli che hanno chiesto la «tolleranza zero» lo hanno fatto inondando la città di Milano di manifesti abusivi; è strano che chi chiede il rispetto assoluto delle regole sia il primo a violarle, però sappiamo bene che Alleanza Nazionale si comporta così, dice una cosa e ne fa un'altra.

In effetti, non sono contrario a questa «tolleranza zero», purchè naturalmente venga effettivamente applicata. In Italia qualcuno ha scritto su «Il Corriere della Sera» spiritosamente: «accontentiamoci della tolleranza quattro». È vero, basta uscire dal Senato o anche solo affacciarsi alla finestra per vedere giovani e meno giovani circolare in due su motomezzi sui quali è consentito viaggiare da soli; le persone più dotate di mezzi che usano motoveicoli targati abitualmente non portano il casco. L'uso della cintura di sicurezza in Italia è limitato al dieci per cento degli utenti; i limiti di velocità sono solo dei cartelli messi forse per foraggiare qualche società produttrice; l'uso del cellulare, ancorchè vietato, è comune tra chi sta al volante, e così via.

Questi comportamenti alcune persone li colgono al volo. Parlo degli immigrati clandestini che vedendo che addirittura un comportamento palese, come è il mancato uso della cintura di sicurezza, non viene sanzionato concludono: «figurati se vengono a prenderci dove stiamo compiendo le nostre malefatte».

Però il sindaco di Milano Albertini ha dimenticato che siamo in uno Stato centralista, ha rivendicato di seguire un modello che in Italia è impossibile seguire perché al massimo il sindaco Albertini può comandare la polizia municipale e non quella «vera». Un pò perché certi poliziotti municipali ritengono che il loro ruolo non sia quello di poliziotti; hanno cambiato il nome, se uno li chiama vigili urgani magari si offendono, però se uno pretende che siano una vera forza di polizia cominciano ad avere paura. Tant'è vero che mi pare che qui a Roma addirittura abbiano preteso di girare disarmati, quasi fossimo in Inghilterra, quasi fossero agenti di Scotland Yard. Questo la dice lunga su che razza di paese sia l'Italia.

In ogni caso quello che dimentica il Polo è che prima di poter dare i poteri ad Albertini bisogna cambiare quanto meno le leggi dello Stato, ed è una proposta che noi della Lega abbiamo avanzato. Abbiamo proposto una polizia quanto meno regionale. Questa ipotesi, questa proposta è stata giudicata inaccettabile da tutte le forze politiche di sinistra ma anche di destra. Lo stesso dicasi per una magistratura eletta su base regionale. Questo perché in Italia c'è il federalismo del: «sì, ma».

Ovviamente non abbiamo calato le nostre proposte da chissà quali testi, siamo andati a confrontare le varie Costituzioni federali esistenti nel mondo e abbiamo cercato di cogliere quello che a noi sembrava il meglio, l'essenza appunto del federalismo. Ci sono degli aspetti fondamentali, come appunto la polizia locale. C'è la polizia statale o di contea o addirittura metropolitana negli Stati Uniti; c'è la polizia dei

Länder nella Germania federale; c'è la polizia cantonale in Svizzera e poi quando se ne parla in Italia anche il federalista più acceso a parole dice: «sì, ma in Italia non si può fare».

I magistrati sono scelti su base locale in Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti, sì ma in Italia non si può fare. Questo è il federalismo del «sì, ma» che noi non accettiamo. Una prova di federalismo sarebbe quella di affidare l'eventuale depenalizzazione alle regioni: nei paesi federali, per i piccoli reati, non si fa una legge dello Stato, è il singolo Stato degli Stati Uniti che decide se un reato di un certo tipo vada sanzionato penalmente o se vada trasformato in una semplice sanzione amministrativa. È il singolo Stato che stabilisce la pena, questo è il vero federalismo. Ma in Italia, paese tra i più centralisti del mondo, queste parole vanno bene nei dibattiti, nei convegni, ma appena si giunge al voto, arriva il solito «sì, ma» e l'Italia rimane lo stesso schifoso paese che è adesso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo scusarmi in quanto ho dato per acquisito l'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Lubrano Di Ricco, mentre il Governo mi ha ricordato di aver espresso su di esso parere contrario.

Senatore Lubrano Di Ricco, intende mantenere l'ordine del giorno n. 1?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, ricordo che prima di votare l'articolo 1 dovremo votare questo ordine del giorno. Proseguiamo intanto con le dichiarazioni di voto sull'articolo 1.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non parteciperò alla votazione sull'articolo 1 perché ritengo che da troppo tempo il Parlamento fa leggi che tutelano più i delinquenti bianchi o colorati che non i cittadini onesti, e vengo al dunque proprio per dimostrare che la sinistra, che aveva fatto propria la cultura della lotta alla delinquenza e al fenomeno mafioso fino a quando è stata all'opposizione, da quando è al Governo finge di non vedere, di non sentire di non capire.

Qualche giorno fa alla Commissione antimafia una signora audita per fatti di mafia avvenuti a Reggio Calabria e nelle province vicine ha rivolto accuse precise, ha detto a chiare lettere che il tal prefetto è un delinquente, che il tal magistrato è un delinquente. Ebbene ci aspetteremmo che questo Governo di sinistra, in base a quelle dichiarazioni, denunci la signora che le ha fatte o che il Ministero di grazia e giustizia, sottosegretario Ayala, apra un'indagine seria per verificare se quanto detto dalla signora Maria Giuseppina Cordopatri siano vere o frutto

di millanterie ed invenzioni. Troppi segnali arrivano e se la sinistra, per governare, ha bisogno di fare un patto scellerato con la criminalità organizzata – nella fattispecie la 'ndrangheta – a noi non va bene, ed è bene che ciò si sappia. Pensi, signor Presidente, che nessun giornale ha trascritto quello che è stato detto in Commissione antimafia. Qualche agenzia lo ha ripreso ma evidentemente l'ordine era di tacere, perché la mafia in questo paese non esiste.

Proprio per queste ragioni, signor Presidente, rinnovo l'invito al sottosegretario Ayala affinché legga i verbali delle audizioni dell'altro giorno, in modo che si proceda con indagini serie, non precostituite, a verificare se tutti i magistrati in Calabria fanno come il procuratore Boemi il proprio dovere: ma temo proprio di no, caro sottosegretario Ayala. Pertanto, denunciando questo scandaloso stato di cose annuncio che non parteciperò al voto. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PREIONI. Signor Presidente, dissento dalla dichiarazione di voto del senatore Speroni che penso sia stata resa più a titolo personale che in rappresentanza del nostro Gruppo. D'altra parte, non c'è una regola che stabilisce che il primo che parla di un Gruppo fa la dichiarazione a nome del Gruppo. Di solito le dichiarazioni di voto del Gruppo vengono fatte dal Capogruppo. In questo caso il senatore Speroni ha preso la parola di propria iniziativa.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, invece di polemizzare con chi l'ha preceduta, dica come intende votare.

PREIONI. Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo e quindi devo spiegarne il perché. C'è un dissenso in primo luogo sulla forma giacché ritengo non spettasse al collega Speroni fare una dichiarazione a nome del Gruppo; ritenevo l'avesse fatta a titolo personale. Quindi farò anch'io una dichiarazione a titolo personale poiché, come ho detto, la dichiarazione di voto a nome del Gruppo deve essere fatta dal Presidente dello stesso.

Nel merito poi non mi trovo del tutto d'accordo con quanto ha affermato il senatore Speroni proprio sulla questione del federalismo. Ritengo che dietro l'etichetta di «federale» non vi sia un disegno ben preciso. Il ritenere quindi che la depenalizzazione potrebbe essere fatta regione per regione, ciascuna in base a propri criteri, non mi sembra opportuno. Ritengo che in materia penale si debba andare verso la massima standardizzazione possibile della descrizione delle fattispecie criminose e delle relative sanzioni. A mio parere queste dovrebbero addirittura essere uguali in tutta l'Europa. Dove esiste una collettività, una so-

cietà che ha un *idem sentire* nei confronti dei comportamenti, che ha un'identità di esperienze culturali, le norme penali devono essere uguali per tutti; debbono quindi valere sull'intero territorio della Comunità europea e devono essere facilmente conoscibili da tutti, di modo che così come l'italiano o il padano che si reca in Francia a partire dal 2001 pagherà in Euro, possa trovare in quel paese le stesse norme che sono vigenti in Italia o in Padania. Questo per una ragione di opportunità ma anche per una questione di buon funzionamento della società.

Quest'ultima è efficiente, è produttrice di cose buone, se al suo interno c'è la massima standardizzazione e la massima comprensione di tutte le vicende che riguardano la società stessa: più è facile comprendere i fatti, le parole, le regole, più la società è agile nel produrre cose buone.

Francamente vedo come un fatto pericoloso quello di creare norme distinte a seconda delle diverse componenti della società e guardo con molta preoccupazione l'atteggiamento del legislatore italiano che distingue le etnie per attribuire loro diversi diritti e diverse sanzioni a seconda dei diversi comportamenti. Mi riferisco, ad esempio, alla macellazione degli animali. Voi sapete che in Italia vi sono delle regole che stabiliscono, mi sembra sulla scia di direttive europee, le procedure per la macellazione degli animali destinati al mercato. Esistono norme precise, che vengono fatte rispettare, nei confronti dei pubblici macelli italiani, comunque di ceppo culturale italico. Queste norme sono state fatte anche nell'interesse, se si può usare questo termine, dello stesso animale; il cercare di non infliggere sofferenze inutili e cattive agli animali ha spinto il legislatore a stabilire procedure di macellazione che causino le minori sofferenze possibili all'animale.

Come sapete, queste norme valgono per i cristiani, ma non per i musulmani e per gli ebrei, i quali hanno ottenuto dal Governo italiano già dal 1968, o dal 1978 ora non ricordo ma si può verificare, una legge che consente la deroga alle procedure di macellazione stabilite, per poter applicare pratiche che sono dettate da motivi religiosi e che probabilmente infliggono agli animali sofferenze maggiori rispetto a quelle che verrebbero inflitte con la procedura prevista dalla legge che vale in Italia per gli italiani cattolici.

Qual è la *ratio* di distinguere a secondo che si appartenga ad una etnia o ad un'altra? È soltanto quella del compiacere alle pressioni che provengono da un gruppo che condiziona, in quale modo, le scelte del legislatore o perché esso è influente e forte o perché il legislatore vuole compiacere alle richieste di questo gruppo di persone, in vista di benefici e di vantaggi, ad esempio, elettorali.

Questo *favor* per gli immigrati, che vengono da paesi che hanno tradizioni e culture molto diverse dalla nostra, è voluto dal governo catto-comunista, che ha tutto l'interesse ad alimentare in Italia tradizioni che spacchino l'omogeneità culturale del popolo italiano, per poter meglio dominare i sudditi italiani che siano di tradizione italiana o conforme a culture esterne, estranee e talvolta incompatibili con le nostre.

Pensate, ad esempio, al caso dell'infibulazione e della circoncisione, cioè a quelle mutilazioni degli organi genitali femminili e maschili

che vengono abitualmente praticati in alcuni paesi islamici, ad esempio in Egitto e in Sudan. Già oggi, in Italia, queste pratiche sono vietate, perché comportamenti contrari a princìpi giuridici contenuti in norme vigenti nel nostro paese.

Queste pratiche di mutilazione non sono sanzionate, se sono praticate in Italia da persone di origine esterna, straniera, extracomunitaria (una volta si ricorreva all'espressione extracomunitario, oggi il termine giuridico è straniero), appartenenti ad alcuni ceppi culturali ben precisi. Atti del genere invece, se compiuti da italiani, sarebbero sanzionati in maniera gravissima.

Può essere un esempio assurdo, ma se io, italiano, di cultura cattolica, anche se non particolarmente praticante, effettuassi la circoncisione ad un bambino, sarei condannato probabilmente come persona che compie atti di violenza sessuale. Un comportamento di questo genere verrebbe interpretato come un qualcosa di abnorme da punire. Questo comportamento, invece, sarebbe consentito, qualora fosse messo in atto da un musulmano o da un ebreo.

Se si accoglierà il principio del senatore Speroni di diversificare le sanzioni e la descrizione dei reati a secondo delle regioni o se si consentirà la depenalizzazione di alcuni reati che sono sentiti come tali dappertutto, si creerebbe certamente una situazione di ingovernabilità. Come può uno stesso fatto essere considerato reato in Lombardia e non reato, ma soltanto una violazione sanzionabile in sede amministrativa, ad esempio in Piemonte? Mi sembra che si configurerebbe in questo modo una situazione veramente poco opportuna.

Quindi, non sono d'accordo con le motivazioni addotte dal senatore Speroni per giustificare la propria contrarietà a questo articolo. Sono anch'io contrario alla sua approvazione, perché ritengo che non si debba dare la delega al Governo, ma si debba avere il coraggio di decidere in Parlamento che cosa è reato e deve continuare ad essere tale e cosa invece possa essere depenalizzato.

Questa è una responsabilità che il legislatore deve assumersi, perché è il Parlamento che esercita la sovranità e che deve avere un rapporto diretto con il popolo, attraverso l'esperienza che ciascuno dei 315 senatori e dei 630 deputati ha, con la frequentazione quotidiana dei cittadini del proprio collegio e dei cittadini italiani in genere. Quindi, è il Senato che deve decidere e far ricadere la responsabilità delle scelte sulla collegialità dei senatori.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, il tempo a sua disposizione è scaduto.

PREIONI. Devo soltanto dire in che modo il mio voto si differenzia da quello del senatore Speroni. Egli, infatti, ha dichiarato che voterà contro, mentre io mi asterrò dalla votazione, anche se nella sostanza questo comportamento ha valore analogo al voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, deve però dichiarare subito come intende votare.

TIRELLI. Ma Presidente, perché vuol togliere la *suspense* all'Assemblea? La dichiarazione di voto è un intervento chiuso in se stesso, quindi prima o poi saprà qual è la mia intenzione di voto, Presidente. Non penso che nel Regolamento ci sia scritto che si debba dichiarare la propria intenzione di voto prima di esprimere le considerazioni che si portano a supporto...

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, la sua dichiarazione di voto è ammessa solo se è in dissenso dal suo Gruppo, altrimenti non posso autorizzarla ad intervenire.

TIRELLI. Dichiaro allora che intervengo in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI. Signor Presidente, vorrei precisare che non intendo parlare in dissenso dal senatore Speroni, in quanto mi sembra che più volte sia stato ribadito in quest'Aula che, al di là delle disposizioni regolamentari, vige ormai una prassi consolidata, secondo la quale il primo componente del Gruppo che interviene esprime la propria intenzione di voto a nome del Gruppo. In conseguenza di questa prassi, credo che ciò che ha detto il senatore Speroni venga considerato come indicazione del Gruppo. Pertanto, parlo in dissenso dal Gruppo.

Vorrei sottolineare alcune questioni che giustamente il collega Speroni ha evidenziato e mi limiterò ad indicare semplicemente due argomenti su cui non sono d'accordo.

In primo luogo, non sono d'accordo con l'individuazione della polizia municipale come organo che possa effettivamente porre fine ad abusi, delitti o comportamenti illeciti. Infatti, stante la situazione della polizia municipale al giorno d'oggi, non vedo come un amministratore possa attribuire tali funzioni a questi soggetti. Tra l'altro, la polizia municipale sfugge, per un'ampia parte dei suoi compiti, al controllo dall'amministratore locale, nel senso che, essendo ufficiali di pubblica sicurezza, rispondono ad altri poteri che non sono quelli dell'amministrazione locale.

In secondo luogo, attualmente i nostri vigili urbani sono assolutamente inadeguati, come struttura, a supportare lo Stato nell'applicazione delle leggi. Infatti, conosciamo benissimo la carenza delle piante organiche e l'infinità di compiti attribuiti a questa struttura, dal comminare sanzioni amministrative alla verifica che non vi siano degli abusi edilizi, commerciali o di altro tipo, alla verifica di attività commerciali che si svolgono in aree pubbliche e ad altre mille funzioni che i vigili devono svolgere. Se non vi è una profonda modifica nell'ordinamento che riguarda questi soggetti, è evidente che non possono essere attribuite loro funzioni suppletive, che comportano tra l'altro un'assunzione di respon-

sabilità che va al di là sia delle loro competenze sia – diciamolo pure – del loro stipendio, perché non mi sembra giusto attribuire funzioni particolarmente gravose a chi prende 1.600.000 – 1.700.000 lire al mese.

Inoltre, i componenti della vigilanza urbana non sono scelti dal sindaco, dall'amministratore locale o da chi dovrebbe dare attuazione alle leggi, ma sono assunti sulla base di concorsi pubblici, che notoriamente sono per titoli ed esami e quindi non danno assolutamente la garanzia che chi poi dovrà svolgere un compito sia effettivamente in grado di farlo.

Pertanto, non sono affatto d'accordo, stante la normativa vigente, ad attribuire tali funzioni di responsabilità. Spero che questa sia una indicazione personale del senatore Speroni, perché come Gruppo parlamentare non la condividerei.

Un altro problema giustamente sollevato dal collega Preioni riguarda l'individuazione delle materie sulle quali il Governo sarebbe delegato a decidere circa l'attribuzione del giudice di pace. Conferire queste deleghe al Governo significa dare un potere a persone che molte volte assumono atteggiamenti assolutamente contrari a quanto pensa la popolazione.

Il senatore Preioni ha parlato di atti «medici» che vengono praticati in Italia su persone provenienti da paesi extracomunitari. Mi riferisco a uno scandalo di cui si è parlato recentemente, ma che solo ieri o l'altro ieri è stato ripreso dalle agenzie e poi dagli organi di stampa, per quanto riguarda le mutilazioni praticate a persone di sesso femminile, molte volte – anzi per la maggior parte delle volte – a bambine, provenienti da paesi africani: mi riferisco, in particolare, all'infibulazione e ad altri interventi sui genitali esterni che comportano gravissime mutilazioni.

Ebbene, prima di tutto, dobbiamo far sì che in questo caso vi sia certezza della punibilità del reato; tuttavia se dessimo una delega al Governo, la daremmo in questo caso, ad esempio, al ministro della solidarietà sociale Turco, la quale ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che l'infibulazione e le altre mutilazioni vanno considerate un atto d'amore: lascio ai colleghi svolgere una riflessione in merito!

Posso capire che vi siano culture diverse che un giorno – purtroppo – dovranno coabitare in questo paese, però lascio a voi osservare se una grave mutilazione, che peraltro va contro il dettame costituzionale che fa riferimento alla tutela alla salute, possa essere un atto d'amore oppure sia un atto gravemente contrario e lesivo svolto nei confronti di persone che oltre tutto sono minori.

Ecco, voi ci chiedete di conferire una delega al Governo anche sulla individuazione di questi reati. Ritengo che se la ministra – come si dice adesso – o il ministro (adesso non si capisce più niente circa l'esatta denominazione) Turco fosse coerente... *(interruzione del senatore Peruzzotti).* Il collega Peruzzotti mi sta dicendo che il ministro Turco si dovrebbe dimettere, ma io dico che se fosse coerente con quanto afferma, naturalmente sarebbe portata a depenalizzare questo intervento, che è gravissimo, praticato nei confronti di minorenni senza una loro dichiarazione di volontà.

Ripeto che lascio a voi svolgere una riflessione nel merito: pensiamoci tutti, colleghi, e pensiamo se possiamo conferire deleghe in questo campo.

Per quanto le ho detto, signor Presidente, risolvo l'enigma, osservando che in questo caso non parteciperò al voto perché vorrei che tale materia – come abbiamo già evidenziato prima – fosse profondamente riesaminata in Commissione. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima passare alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Mi scusi, signor Presidente, ma siamo stati colti di sorpresa da questa procedura insolita: poc'anzi abbiamo svolto una dichiarazione di voto sull'articolo 1 e adesso torniamo improvvisamente a votare un ordine del giorno. È vero che gli ordini del giorno devono essere posti in votazione prima dell'articolo, ma il modo in cui è stato preparato lo stampato ed è stata seguita la procedura da parte della Presidenza ci hanno francamente disorientati. Chiedo quindi di parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. L'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) a firma del senatore Lubrano di Ricco è lunghissimo. Al fine di comprenderlo bene e di esprimere una valutazione ponderata in Aula nella immediatezza e nella pubblicità della seduta dobbiamo leggerlo. Ne do quindi lettura: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 2570-A, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»; in relazione all'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione...».

Signor Presidente, mi scusi ma da quello che si legge nella premessa, questo ordine del giorno è riferito all'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, o lei sa di che cosa sta parlando oppure le tolgo la parola. Finisca il suo intervento sull'ordine del giorno n. 1 su cui il relatore si è espresso favorevolmente, mentre ed il Governo ha espresso parere contrario; esso deve essere votato prima dell'articolo 1.

PREIONI. No, no, Presidente.

PRESIDENTE. Lei dica pure no, ma di questo si tratta.

PREIONI. L'ordine del giorno «impegna il Governo ad emanare una disposizione volta a consentire ai cittadini la possibilità di sanare, attraverso forme di pagamento di carattere forfettario con previsione di un limite massimo, che ne consenta la più vasta adesione, le proprie pendenze amministrative, relative a sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni meno gravi e più diffuse delle norme del codice della strada, contestate o notificate entro il 30 novembre 1996, comprendendovi comunque quelle conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158, che, per numero, frequenza e diffusione, costituiscono una categoria speciale».

Ora, ci si chiede per quale motivo il senatore Lubrano di Ricco abbia presentato un ordine del giorno dal momento che avrebbe potuto incidere direttamente sull'articolato attraverso la presentazione di un emendamento da riferire in maniera opportuna a uno dei punti del disegno di legge.

Francamente l'ordine del giorno (che peraltro appare non inserito in maniera omogenea nel contesto dell'articolato) richiederebbe una diversa collocazione perché fa riferimento alla parte riguardante le violazioni delle norme del codice della strada che è trattato in una parte successiva e quindi non nella parte iniziale, che tratta delle deleghe al Governo. Ritengo quindi che l'ordine del giorno a firma del senatore Lubrano di Ricco, se si intende mantenerlo come tale piuttosto che trasformarlo in emendamento o subemendamento da inserire nel contesto di omogeneità della materia trattata, sarebbe valutato come qualcosa di estraneo alla prima parte, che tratta della delega, dal mio Gruppo, che esprimerebbe, quanto meno, un voto di astensione.

Pertanto, dichiaro l'astensione del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente in quanto sono il primo del Gruppo a parlare su questo argomento e abbiamo chiarito poco fa che, in effetti, il Regolamento può essere interpretato nel senso che il primo esponente di un Gruppo che prende la parola parla a nome del Gruppo stesso. È giusto e logico; forse però nel Regolamento – e parlo *de iuris condendis* – potrebbe essere inserito...

PROVERA. Si dice *de iure condendo*.

PREIONI. Sì, va bene, anche l'onorevole Bossi ogni tanto fa qualche strafalcione quando ricorda delle espressioni latine. Ho studiato il latino e il greco anni fa al liceo ed ora li ho un po' dimenticati.

Dicevo, sarebbe opportuno, anche in vista di modifiche del Regolamento inserire una variazione per chiarire in maniera esplicita che in sede di dichiarazione di voto il primo ad intervenire ufficialmente rappresenta il Gruppo, altrimenti si creano alcuni equivoci anche per la difficoltà di coordinare sul momento gli interventi degli appartenenti allo stesso Gruppo. Infatti la consultazione non sempre è agevole a causa della rapidità con cui il Parlamento vuole... *(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo)* e della pressione esercitata per questo gu-

sto sadico di compiacere la volontà del Governo e quindi di penalizzare, minimizzare, escludere e comprimere quanto più possibile il dibattito parlamentare, cosa certamente non opportuna.

Ho espresso un'opinione che spero sia condivisa dal Gruppo, perché francamente non abbiamo avuto in questo momento il tempo di coordinare gli interventi tra noi, anche per la procedura insolita con la quale si è passati prima alla votazione dell'articolo 1, e vi sono state le relative dichiarazioni di voto, e poi improvvisamente è stata posta come preliminare la votazione di un ordine del giorno, di contenuti, a nostro giudizio, estranei allo stesso articolo 1.

Naturalmente, se nel Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente qualcun altro ritenesse di dover esprimere una propria dichiarazione di voto in dissenso rispetto a quella da me fatta, sarebbe liberissimo di farlo. *(Commenti del senatore Gasperini)* Sì, presidente Gasperini, anzi, direi che sarebbe opportuno, anche perché il dibattito nelle pubbliche assemblee è cosa utile e opportuna per tutti, ovviamente sempre che si voglia ascoltare. Tra l'altro, vi dico che mentre all'interno del Senato la maggior parte anzi direi la totalità dei senatori, di sinistra, che rappresentano la maggioranza, è assolutamente disinteressata alle dichiarazioni che si fanno, i cittadini vengono a conoscenza di ciò che noi diciamo in questa sede attraverso le trasmissioni radiofoniche. Mi capita sovente di sentire persone che mi dicono che mentre erano in macchina hanno ascoltato dalla radio ciò che avevamo detto in Parlamento. *(Proteste dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* E mi chiedono come mai interveniamo solo noi dell'opposizione e non ci siano manifestazioni di dissenso, perplessità e dubbi espressi dai componenti della maggioranza. Io rispondo loro che.....

PERUZZOTTI. Forse hanno mandato il cervello all'ammasso.

PREIONI. Senatore Peruzzotti, forse la sua è un'espressione un po'..., però effettivamente hanno rinunciato ad usare il proprio cervello per accettare passivamente tutto ciò che viene imposto dal Partito e dal Gruppo di appartenenza. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* Forse per una cattiva interpretazione della funzione del parlamentare, non vogliono svolgerla. I cittadini li pagano anche per pensare, perché ci sono persone che sono pagate per altri lavori, ma non per pensare.....

BARBIERI. Basta!

PRESIDENTE. Senatore Preioni, essendo trascorsi i dieci minuti a sua disposizione, sono costretto a toglierle la parola.

LUBRANO DI RICCO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, prendo atto del parere negativo del Governo e ritiro l'ordine del giorno.

SPERONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo per dire che faccio mio l'ordine del giorno e per permettere semplicemente ai colleghi di potersi esprimere, nonché a me stesso di parlare, naturalmente. Ci troviamo in Parlamento, se non si potesse parlare qui, dove lo si potrebbe fare?

PRESIDENTE. Senatore Speroni, prendo atto del suo proposito. Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno n.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SPERONI. Signor Presidente, pur avendo fatto mio l'ordine del giorno, dichiaro di non condividerlo, così come non condivido neanche totalmente l'opinione del collega Preioni.

Visto che la *suspense* l'ha già creata il senatore Tirelli prima, dichiaro altresì che non parteciperò al voto e mi appresto a spiegarne i motivi. Il collega Preioni ha pienamente ragione quando sottolinea che il collega Lubrano di Ricco, il quale in effetti ha ritirato l'ordine del giorno n. 1, avrebbe fatto bene a presentare un emendamento specifico, anche se, trattandosi di un disegno di legge di delega, un ordine del giorno approvato, o comunque accolto, avrebbe potuto influire sul decreto o sui decreti legislativi conseguenti. Certo, sarebbe preferibile che il Parlamento, laddove è possibile incida direttamente sulle normative anziché affidarsi al Governo.

Vorrei rilevare, però, un'altra anomalia di questo ordine del giorno. Esso impegna il Governo ad emanare una disposizione volta a consentire ai cittadini la possibilità di sanare le proprie pendenze amministrative, relative, appunto, a sanzioni amministrative. Il titolo del disegno di legge è: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori». Quindi è già depenalizzata la fattispecie cui rivolgeva l'attenzione il collega Lubrano di Ricco; non si trattava di un reato, di una fattispecie penale. Pertanto che senso ha, in un provvedimento di depenalizzazione, inserire una norma che riguardi pendenze amministrative che non possono essere depenalizzate perché non sono reati?

Questo è decisamente inappropriato e merita di soffermarsi, anche se qualcuno obietterà che il tempo scorre. A proposito di tempo abbiamo riscontrato la rapidità dei lavori, addirittura non ci è stato consentito di ripetere una verifica quantomeno opinabile. Perché io ho sentito chiaramente il Presidente dire: «è aperta la verifica del numero legale», quindi vuol dire che c'erano 12 richiedenti, che poi sono mancati. Comunque non si è voluto ripetere questa verifica; si vede che c'è questa voglia di fare in fretta, tanto è vero che è stato anche modificato il Regolamento per accelerare i tempi.

Ieri è successa una cosa veramente sconcertante in 1ª Commissione a proposito di celerità. Ad una mia precisa domanda, il ministro per le riforme istituzionali Giuliano Amato ha risposto che il disegno di legge governativo per la modifica del sistema elettorale varrebbe, sì, a sostituire il quesito referendario ma il Governo si adopererà perché non venga approvato prima del 18 aprile. È la prima volta che sento che il Governo presenta un disegno di legge per non farlo approvare. Questa è una cosa veramente stranissima, indegna di un sistema democratico. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* I disegni di legge o non si presentano o se lo si fa è perché siano approvati, non per prendere in giro o per essere provocatori. Questo ruolo può spettare a volte all'opposizione, ma non può essere il Governo a presentare un disegno di legge e poi a dire che non vuole che sia approvato.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Speroni. Veda di restare in tema.

Le ricordo, per memoria dell'Assemblea, che lei ha fatto suo l'ordine del giorno n. 1 del senatore Lubrano di Ricco. Di solito quando un senatore fa proprio un ordine del giorno lo vota.

SPERONI. No, per carità. Non è scritto da nessuna parte. Ho detto di averlo fatto mio perché fosse l'Assemblea a poterlo valutare ed eventualmente bocciare, perché è un ordine del giorno che non condivido.

PRESIDENTE. Va bene. È una contraddizione che non siamo in grado di risolvere in questo momento. Perlomeno stia in tema e non parli d'altro. *(Commenti del senatore Cirami).*

SPERONI. Io posso motivare con le più svariate argomentazioni. Il senatore Lubrano di Ricco fa parte della maggioranza che sostiene un Governo che ad un certo punto adotta comportamenti quanto meno anomali: cioè presenta provvedimenti e chiede che non vengano approvati.

Mi ricollego all'intervento del senatore Preioni, che non è stato censurato. Lui parlava di informazione, di radio e altro.

Anche sull'informazione bisogna dire che di quanto avviene in Parlamento non solo l'opinione pubblica non viene informata, ma viene disinformata. Proprio ieri a pagina 122 di Televideo era riportato l'esito della votazione finale del disegno di legge sul cosiddetto *super*-513. Erano elencate le varie forze politiche che avevano votato a favore, qualcuno che aveva dissentito e, non tanto stranamente perché sappiamo che i padroni della Rai ignorano volutamente la Lega, la Lega non veniva citata. I cittadini o gli extra comunitari, che devono pagare il canone se hanno un televisore, non potevano sapere come aveva votato la Lega. Questo è veramente scandaloso. C'era scritto che aveva votato a favore l'uno o l'altro, ma come avesse votato la Lega – ripeto – non era scritto nel televideo a pagina 122, eppure la Lega era presente e aveva votato.

Bisognerebbe allora che il Senato si attivasse presso la radiotelevisione di Stato perché le notizie vengano riportate quanto meno correttamente, non nella forma ma nella sostanza. Se uno ha votato, deve risultare. Non è possibile che si sappia che l'UDR o l'SVP hanno votato in un modo ma non si sappia come ha votato la Lega. Inoltre ieri, durante la manifestazione a favore del secessionista Ocalan, la RAI alla pagina 110 di televideo ha riportato la presenza di vari politici, di Bellillo, Manconi, Magri, Ingrao, ma ha omesso la mia partecipazione. Eppure ho partecipato a questo corteo insieme alle altre persone citate. *(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* Non chiedo dei privilegi ma se si citano i parlamentari e gli ex parlamentari o comunque i politici che partecipano ad una manifestazione, correttamente dovrebbero essere citati tutti. Non a caso, oltretutto, coloro che seguivano la manifestazione mi hanno riconosciuto, sono stato invitato sul palco... *(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)...* ho fatto un'intervista radiofonica alla radiotelevisione della Svizzera di lingua italiana. Questo vuol dire che la Svizzera conosce meglio le cose dell'Italia, più di quanto faccia la RAI di Stato. Anche in questo caso, si tratta di un episodio vergognoso. È l'incompetenza o la ferma volontà di oscurare un movimento come la Lega che fa fare queste cose alla RAI?

Per tali motivi, ho approfittato dell'occasione per criticare chi ci estorce il canone senza offrirci un servizio adeguato. In conclusione, ribadisco la mia non partecipazione al voto di un ordine del giorno che risulta inappropriato rispetto alla materia oggetto della nostra discussione e delle nostre votazioni. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto più breve rispetto a quelli sinora svolti perché intendo soltanto dichiarare il mio voto favorevole all'ordine del giorno presentato dal collega Lubrano di Ricco, il quale correttamente non ha presentato un emendamento al disegno di legge per la depenalizzazione dei reati minori, rendendosi conto che, come faceva prima notare, per altri fini, il senatore della Lega, non si tratta di materia oggetto di depenalizzazione. Quindi, raccomanda al Governo di prendere in considerazione quella che dovrebbe essere un'agevolazione per la definizione di una infinità di pendenze amministrative nell'ambito delle violazioni al codice stradale, seguendo quell'indirizzo che già il legislatore italiano ha indicato con la legge n. 662 del 1996. Così come quella legge ha uno scopo ben preciso, l'ordine del giorno presentato dal collega Lubrano di Ricco raccomanda al Governo di farsi carico affinché venga quanto prima emesso un provvedimento legislativo tendente a consentire una più diffusa e snella definizione agevolata delle pendenze di carattere amministrativo nel settore – lo ribadisco – delle violazioni al codice stradale, in particolare per quan-

to riguarda quelle più lievi (ad esempio, degli articoli 157 e 158), senza pregiudizio di quelle che sono le ragioni degli enti pubblici, in questo caso soprattutto i comuni. In questa materia, colleghi, vi è un'infinità di procedure pendenti davanti ai diversi comuni d'Italia, per il cui esame vengono profuse energie e molte volte vanno in prescrizione nei 5 anni disponibili per emettere le sanzioni amministrative. Questo sarebbe uno strumento quanto mai utile per far affluire nelle casse dello Stato somme di denaro provenienti da questo tipo di violazioni.

Ecco perché ritengo condivisibile lo scopo dell'ordine del giorno in esame e preannunzio quindi il mio voto favorevole ad esso. *(Applausi del senatore Azzollini).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore Greco. Almeno c'è un senatore che sostiene l'ordine del giorno, altrimenti rischieremmo di mettere ai voti un ordine del giorno ritirato e fatto proprio da un senatore che non intende votarlo.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, come giustamente lei ha detto, non si riescono più a capire le varie posizioni; noi stiamo facendo dichiarazioni di voto su un ordine del giorno su cui il mio Gruppo si era già espresso, ma che poi è stato ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni. A questo punto mi chiedo e le chiedo, signor Presidente, quale sia l'indicazione di voto del mio Gruppo: quella del senatore Speroni o quella del senatore Preioni? L'indicazione del senatore Preioni è prevalente rispetto a quella del senatore Speroni che ha fatto proprio l'ordine del giorno? Insomma, non ho capito quale sia l'orientamento del mio Gruppo; me lo spieghi lei, signor Presidente, sulla base di quanto afferma il Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, abbiamo ancora dieci minuti prima della chiusura e quindi possiamo anche perderli. Sull'ordine del giorno del senatore Lubrano di Ricco il senatore Preioni ha proposto a nome del Gruppo di astenersi. Dopo di che il senatore Lubrano di Ricco ha ritirato l'ordine del giorno ed il senatore Speroni lo ha fatto proprio. Tuttavia l'unico che ha dichiarato al momento di appoggiarlo è il senatore Greco.

Quindi metterò ai voti l'ordine del giorno perché c'è comunque qualcuno che lo appoggia; lei può astenersi, ma allora non può prendere la parola in quanto è già intervenuto il senatore Preioni, oppure può votare a favore o non votare affatto; veda lei.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI. Quindi l'indicazione di voto del Gruppo è quella fornita dal senatore Preioni, secondo la versione della Presidenza. Dichiaro allora il mio voto favorevole all'ordine del giorno in dissenso dal Gruppo, anche se su alcune parti di esso non sono completamente d'accordo.

È evidente che la proposta del senatore Lubrano di Ricco si muove nel senso di agevolare il cittadino dinanzi ad una pubblica amministrazione molte volte cieca e sorda; soprattutto questo ordine del giorno tende a far sì che tutti i cittadini vengano messi sullo stesso piano. Sappiamo infatti che queste sanzioni amministrative vengono applicate in modo difforme da un'amministrazione all'altra e soprattutto con tempi che a volte lasciano al cittadino uno spazio assai breve per ottemperare alle disposizioni impartite. Questo a causa di un problema di comunicazione interna tra gli uffici, di un problema di comunicazione del messo comunale, dei vigili urbani e così via; ciò accade soprattutto in alcune aree, dove l'amministrazione non è così fluida come in altre.

Vi è poi un altro motivo. Purtroppo mi scontro sovente con gli uffici dei vigili urbani giacché abbiamo numerosi insoluti, o comunque sanzioni non pagate da parte di persone residenti al Sud. Intendo dire che non tutti i cittadini sono sullo stesso piano giacché molte volte degli imprenditori, dei trasportatori cui vengono elevate le contravvenzioni danno domicili fasulli, domicili fiscali assolutamente introvabili e quindi per le esattorie è assai difficile riscuotere quanto comminato. Pertanto tutto ciò che tende ad una semplificazione, a rendere possibile ai cittadini di ottemperare a quanto previsto, mi trova completamente d'accordo.

Non mi trova invece d'accordo, ma purtroppo non si tratta di un aspetto che potremo discutere in questa sede, l'attribuzione al prefetto della possibilità di accogliere o meno i ricorsi, prima di tutto per la cronica insufficienza delle nostre prefetture che, per esaminare questi documenti impiegano molte volte tempi superiori a quelli impiegati dagli uffici postali e soprattutto perché – e questa è un'accusa che faccio e della quale mi assumo la responsabilità – molte volte vi è discrezionalità nell'applicare queste sanzioni che lascia perplesso il cittadino.

Noi sappiamo di persone – e potrei fare anche i nomi – che si avvalgono della facoltà di presentare ricorso presso la prefettura, ma chissà per quali ragioni esse non vengono mai penalizzate e non pagano mai le contravvenzioni. Mi riferisco soprattutto agli amici del vice prefetto e del funzionario che valuta questi ricorsi.

Altri cittadini che purtroppo non hanno la possibilità di intervenire per motivi economici presso le prefetture, sono invece penalizzati.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole anche se con qualche perplessità. Chiedo comunque che, prima di passare alla votazione, si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Tirelli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Tolgo pertanto la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206 alla seduta pomeridiana.

Avviso di rettifica

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che nell'interrogazione n. 4-14232, pubblicata in allegato al Resoconto della seduta pomeridiana di ieri, per un mero errore tipografico non è comparso il nome del primo firmatario, senatore Di Orio.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,57*).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario e stenografico della 554ª seduta, del 24 febbraio 1999, a pagina 26, nel secondo intervento del Presidente, la modifica dell'emendamento 7.1 deve intendersi nel seguente modo: «almeno una volta al mese».

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,25

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole «sei mesi» *con* «otto mesi». **Respinto**

1.800 BUCCIERO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: **Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «sino a due anni» respinte; seconda parte preclusa**

«1-*bis*. Il decreto legislativo dovrà prevedere l'ipotesi di reato autonomo in forza del quale il mancato adempimento dell'obbligo imposto dallo Stato con la sanzione amministrativa comporta la pena dell'arresto sino a due anni. La reiterazione nell'adempimento comporta l'esclusione del beneficio delle misure alternative alla detenzione».

1.801 BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Precluso**

«1-*bis*. Il decreto legislativo dovrà prevedere l'ipotesi di reato autonomo in forza del quale il mancato adempimento per più di una volta dell'obbligo imposto dallo Stato con la sanzione amministrativa comporta la pena dell'arresto sino a due anni».

1.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato, **(*)**

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2570-A, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

in relazione all'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli articoli 5 e 15 lettera *i)*, relativi alla materia della circolazione stradale;

rilevato che in materia di circolazione stradale, l'attuale disciplina del sistema sanzionatorio e del relativo contenzioso previsto dagli articoli da 200 a 206 del codice della strada, presenta, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e di Corte di cassazione, numerose incongruenze e lacune che finiscono per far ricadere e gravare sui cittadini situazioni di perenne soggezione ed oneri economici e difensivi in alcuni casi insopportabili;

considerato che, soprattutto nelle grandi città, le violazioni al codice della strada non vengono quasi mai contestate immediatamente al trasgressore, con la redazione di un verbale contenente anche le sue eventuali dichiarazioni malgrado che il principio dell'immediatezza, quando è possibile, della contestazione sancito dall'articolo 200, rappresenti il principio cardine da cui non si dovrebbe mai derogare e che, pertanto, discrezionalmente o attraverso interpretazioni troppo estensive delle fattispecie che rendono impossibile tale contestazione immediata, gli organi accertatori procedono esclusivamente utilizzando l'istituto della notifica della violazione al domicilio del trasgressore, prevista dall'articolo 201;

rilevato che il cittadino cui venga notificato un verbale di accertamento di un'infrazione stradale, deve provvedere, entro il termine perentorio di 60 giorni, al pagamento della relativa sanzione pecuniaria (articolo 202) o alla predisposizione e presentazione di un ricorso al Prefetto (articolo 203), pena l'automatico raddoppio della sanzione per mera decorrenza dei termini e l'acquisto da parte del verbale di accertamento dell'efficacia di titolo esecutivo, riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali (articolo 203, comma 3);

rilevato, che quasi tutti i cittadini ricevono semplici comunicazioni di avvenuta iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali, emesse ai sensi dell'articolo 203, comma 3, ma relative a verbali di accertamento di infrazioni stradali di antica data e risalenti fino al 1993 quindi fatti valere in prossimità dello scadere del termine quinquennale di prescrizione, senza la contestuale possibilità di verificare la legittimità del ruolo (o l'iscrizione a ruolo di somme non dovute) che, spesso, quando verificato, viene poi annullato d'ufficio;

evidenziati, in questo contesto i risultati della ricerca condotta dalla «Viapark», sul numero delle infrazioni elevate nelle grandi città italiane per divieto di sosta e collegate alla mancanza di parcheggi (con picchi elevatissimi per le città di Roma, Milano e Napoli), le cui risultanze sono state sommariamente illustrate da alcuni quotidiani nazionali nei primi giorni del mese di giugno 1997 e successivamente confermate, dalle statistiche, relative alle infrazioni elevate nel corso del 1997 per violazione del divieto di sosta e fermata nelle città di Roma, Napoli, Palermo, Milano e Treviso, riportate sul finire dello scorso mese di maggio 1998 da «Il Venerdì», supplemento al quotidiano «La Repubblica»;

considerata la nutrita serie di dubbi di legittimità costituzionale cui ha dato luogo la disciplina del sistema sanzionatorio e del relativo contenzioso recata dagli articoli da 200 a 206 del codice della strada, che la Corte costituzionale ha superato enunciando «interpretazioni adeguatrici» (le sole conformi alla Costituzione) delle richiamate disposizioni, in luogo della loro dichiarazione di incostituzionalità, di cui alle sentenze nn. 255, 311 e 336 del 1994, n. 437 e 507 del 1995, n. 198 del 1996 e alle ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994, e la giurisprudenza in materia della Corte di cassazione; evidenziata e ribadita la necessità di introdurre una disposizione che conceda al cittadino che lo desideri la possibilità di sanare a condizioni agevolate le proprie pendenze amministrative derivanti da verbali di accertamento di infrazioni stradali risalenti nel tempo ma ancora pendenti, anche prima che si formi il ruolo esattoriale, permettendogli così di liberarsi dalla situazione di perenne soggezione alla periodica minaccia di essere sottoposto a procedure di esecuzione forzata mobiliare mediante accesso alla propria casa di abitazione;

rilevato che occorre evitare un contenzioso diffuso, sia amministrativo che giurisdizionale, ed altresì eliminare soprattutto quelle forme di recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie relative a verbali d'infrazione di più antica data che, fatti valere in prossimità della scadenza del termine quinquennale di prescrizione senza che sia agevole per il cittadino verificare o avere la certezza giuridica del rispetto di tale termine, appaiono di natura sostanzialmente mortificatoria e vessatoria;

richiamato il consolidato indirizzo legislativo che ha trovato ampia attuazione in particolare nel settore tributario, da ultimo con le norme (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) emanate a seguito della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tendente a consentire una più diffusa definizione agevolata, che permette, pur senza pregiudizio delle ragioni dello Stato

e degli enti pubblici, una definizione più snella e agevolata delle pendenze di carattere amministrativo;

considerato che tale positivo orientamento legislativo è opportuno che vada, seppur con gradualità, esteso è reso applicabile anche alle sanzioni amministrative operanti in altri settori dell'ordinamento a forte valenza sociale per la loro ampia diffusione, quali le sanzioni per le infrazioni meno gravi e più comuni del codice della strada, contribuendo ad eliminare le rilevate gravi anomalie presenti in tale materia;

considerato che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le predette violazioni si prescrive in 5 anni dal giorno in cui sono state commesse e che soprattutto i grandi comuni operano in tale settore quinquennale di prescrizione;

anche al fine di agevolare ai comuni l'immediato incasso di somme comunque dovutegli ed al contempo cospicuo risparmio delle risorse finanziarie e delle energie umane attualmente investite, con esiti di efficacia ed efficienza assai incerti a causa del termine quinquennale di prescrizione, nell'opera di informatizzazione del vecchio archivio cartaceo delle infrazioni risalenti nel tempo e nelle procedure contenziose di recupero dei relativi crediti;

impegna il Governo:

ad emanare una disposizione volta a consentire ai cittadini la possibilità di sanare, attraverso forme di pagamento di carattere forfettario con previsione di un limite massimo, che ne consenta la più vasta adesione, le proprie pendenze amministrative, relative a sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni meno gravi e più diffuse delle norme del codice della strada, contestate o notificate entro il 30 novembre 1996, comprendendovi comunque quelle conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158, che, per numero, frequenza e diffusione, costituiscono una categoria speciale.

9.2570.1. (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Speroni.

Il Senato, **Ritirato**

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2570-A, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

in relazione all'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 5, lettera *f)*, relativi alla materia della circolazione stradale;

visti gli articoli da 1 a 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), gli articoli 195 e da 200 a 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della Strada), e gli articoli da 383 a 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada), – l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerato che il cittadino cui venga contestato o notificato un verbale di accertamento di un'infrazione stradale, deve assolutamente provvedere, entro il termine perentorio di 60 giorni, al pagamento della relativa sanzione pecuniaria (articolo 202) o alla predisposizione e presentazione di un Ricorso al Prefetto (articolo 203), pena l'automatico raddoppio della sanzione per mera decorrenza dei termini e l'acquisto da parte del verbale di accertamento dell'efficacia di titolo esecutivo, riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali (articolo 203, comma 3);

considerata, quindi, la centralità dell'istituto del Ricorso al Prefetto, disciplinato dall'articolo 203, quale unico rimedio difensivo che il legislatore ha garantito al cittadino per ottenere il riesame della contestazione e che produce l'importante effetto di impedire al verbale di accertamento di divenire titolo esecutivo fino alla pronuncia del Prefetto, esponendo però il cittadino, in caso di soccombenza, all'irrogazione di una sanzione doppia rispetto a quella originaria;

considerato che il successivo articolo 204 relativo ai *Provvedimenti del prefetto,* al primo comma, recita testualmente:

«Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne hanno fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti».

considerata, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione civile 23 luglio 1997, n. 6895

richiamata l'ampia e approfondita motivazione della sentenza del Pretore di Padova 3 ottobre 1997, pubblica a pag. 110 e seguenti, della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n. 198 Gennaio-Febbraio, conforme alla sentenza della Corte di Cassazione civile 23 luglio 1997, n. 6895, con il quale ha statuito che «Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 204 del codice della strada, entro il quale deve essere deciso il ricorso avverso la contestazione di violazione amministrativa, ha natura perentoria. Ne consegue pertanto che ove il ricorso sia rigettato oltre il sessantesimo giorno dalla sua presentazione, è nulla la conseguente ordinanza-ingiunzione di pagamento»;

considerata altresì la nutrita serie di dubbi di legittimità costituzionale cui la disciplina del sistema sanzionatorio e del relativo contenzioso recata dagli articoli 203 e 204 ha dato luogo e che la Corte costituzionale ha superato con l'enunciazione di «interpretazioni adeguatrici»

(le sole conformi alla Costituzione) delle richiamate disposizioni, in luogo della loro dichiarazione di incostituzionalità;

rilevata quindi la necessità di dare attuazione, attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni, a tali interpretazioni adeguatrici contenute nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 255, 311 e 366 del 1994, e n. 437 del 1995, secondo le quali:

«L'opposizione all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento o contestazione in tema di infrazione al codice della strada, non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto; essendo il ricorso amministrativo un rimedio meramente facoltativo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria nè la fa decadere; che il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude all'interessato la possibilità di proporre ricorso opposizione al Pretore» (Sentenze nn. 255, 311 e 366 del 1994);

impegna il Governo

ad emanare le opportune disposizioni finalizzate a disporre che il termine di cui all'articolo 204, comma primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, opportunamente ampliato (anche fino a sei mesi o un anno), è di natura perentoria.

invita il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare anche il termine concesso al cittadino entro il quale è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta e proporre il ricorso al prefetto;

a valutare l'opportunità, con riferimento alla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria direttamente nei confronti del verbale di accertamento di una infrazione stradale, di modificare il comma 3 dell'articolo 203, al fine di prevedere, che in tale ipotesi, come per l'ipotesi del ricorso al Prefetto, nelle more della decisione il verbale di accertamento non acquisti efficacia di titolo esecutivo.

9.2570.2. LUBRANO DI RICCO

Il Senato, **Ritirato**

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2570-A, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

in relazione all'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli articoli 5 e 15, lettera *h)*, relativi alla materia della circolazione stradale;

richiamati il parere reso dalla Commissione affari costituzionali in data 16 luglio 1997 e la discussione svoltasi nella Commissione giustizia nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 1997, di cui, rispettivamente a pag. 5 e 10 dello stampato;

visti gli articoli da 1 a 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), gli articoli 195 e da 200 a 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della Strada), e gli articoli da 383 a 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

in relazione alla circostanza che, in materia di circolazione stradale, ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) il verbale di accertamento di una infrazione stradale, trascorsi 60 giorni, se non sia stato effettuato il pagamento spontaneo del minimo della sanzione ovvero non sia stato proposto ricorso al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo per una somma non inferiore al doppio del minimo, riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali;

in relazione alla circostanza che il successivo articolo 204 del citato decreto legislativo, relativo ai provvedimenti del Prefetto, dispone che, a seguito del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento dell'infrazione, il Prefetto se ritiene fondato l'accertamento, emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo;

considerato che ai sensi degli articoli 205 e 206 del richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il giudizio di opposizione, innanzi all'autorità giudiziaria, sia avverso la cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del citato decreto legislativo, che avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento del Prefetto di cui all'articolo 204, è regolato proprio dagli articoli 22 e 23 oltre che dall'articolo 27 (che richiama l'ultimo comma dell'articolo 22), della legge 24 novembre 1981, n. 689;

considerati i numerosi dubbi di costituzionalità sorti con riferimento a questa disciplina del sistema sanzionatorio e del relativo contenzioso recata dagli articoli 203, 204, 205 e 206 del nuovo codice della strada e che la Corte costituzionale ha superato con l'enunciazione di «interpretazioni adeguatrici» (le sole conformi alla Costituzione) delle richiamate disposizioni, in luogo della loro dichiarazione di incostituzionalità;

considerata quindi la necessità di dare attuazione, attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni, a tali interpretazioni adeguatrici contenute nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 255, 311 e 366 del 1994, e n. 437 del 1995, secondo le quali:

«L'opposizione all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento o contestazione in tema di infrazione al codice della strada, non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto; essendo il ricorso amministrativo un rimedio meramente facoltativo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria nè la fa decadere; che il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude all'interessato la possibilità di proporre ricorso opposizione al Pretore» (Sentenze nn. 255, 311 e 366 del 1994);

«Deve ritenersi ammessa la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione, pretesa con la cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del nuovo codice della strada» (Sentenza n. 437 del 1995);

«Nell'ipotesi in cui il Prefetto abbia respinto il ricorso amministrativo dell'interessato emettendo un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione, questa misura non vincola neppure nel minimo il giudice dell'opposizione ai fini della determinazione della sanzione da irrogare» (Sentenza n. 366 del 1994);

considerate altresì le Ordinanze della Corte costituzionale n. 67 e n. 350 del 1994, che trattando del giudizio di opposizione previsto dall'articolo 205 del codice della strada e regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei relativi poteri del giudice, hanno affermato, rispettivamente, che:

«in base al comma 11 dell'articolo 23, il sindacato del giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione, e che il giudice è tenuto a determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservanza dei criteri dettati dall'articolo 195, comma 2, dello stesso testo normativo (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità e condizioni economiche del trasgressore)»;

«il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato ad alcun limite per la determinazione della misura della sanzione da irrogare, ben potendo determinarla, nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni, nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'articolo 202 del nuovo codice della strada»;

con riferimento quindi all'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, al fine di mantenere realmente pieno ed alternativo il sindacato del giudice dell'opposizione in materia di circolazione stradale;

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1,

a non limitare i motivi in base ai quali è possibile proporre l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento o contestazione di infrazione al codice della strada ed avverso la cartella esattoriale emessa sulla base del medesimo verbale divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del nuovo codice della strada;

a prevedere che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possa essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento e che la sottoscrizione del ricorso possa avvenire con firma non autenticata.

9.2570.3. LUBRANO DI RICCO

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 febbraio 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DI PIETRO, OCCHIPINTI e MAZZUCA POGGIOLINI. – «Disposizioni sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occcasione dei *referendum* indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione» (3839).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

FILOGRANA. – «Istituzione della provincia della Brianza» (3840).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CENTARO. – «Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova» (3810), previo parere della 1ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

FLORINO ed altri. – «Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni» (3790), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Piero De Cristofaro, di Roma, chiede:

tempi certi per la liquidazione, da parte dello Stato, di qualsiasi emolumento dovuto ai propri dipendenti (*Petizione n. 537*);

una revisione delle norme che disciplinano la comunione della proprietà (*Petizione n. 538*);

l'adozione di un sistema elettorale proporzionale puro (*Petizione n. 539*);

una revisione dell'istituto del congedo per malattia (*Petizione n. 540*);

che l'adesione all'Unione europea non comporti indebite limitazioni della sovranità nazionale (*Petizione n. 541*);

la signora Wanda Guido, di Lecce, chiede l'adozione di iniziative per la salvaguardia degli ambienti naturali e della fauna selvatica ed esotica (*Petizione n. 542*);

il signor Giuseppe Cruciata, di Lonate Ceppino (Varese), chiede:

una riforma elettorale che assicuri la massima rappresentanza ai cittadini, anche per l'elezione del Parlamento europeo (*Petizione n. 543*);

l'adozione di procedimenti legislativi più snelli e rapidi (*Petizione n. 544*);

che i pubblici uffici adottino orari più adeguati alle necessità dei cittadini (*Petizione n. 545*);

l'adozione di norme volte a reprimere l'evasione fiscale (*Petizione n. 546*);

una nuova disciplina dell'orario delle istituzioni culturali (*Petizione n. 547);*

il signor Giuseppe Taranto, di Verona, chiede la costituzionalizzazione del principio di tutela degli anziani (*Petizione n. 548*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore D'Alì ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00347, dei senatori La Loggia ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 24 febbraio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 107

BERGONZI: sull'installazione di telecamere nel liceo «Boccioni» di Milano (4-10884) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BONATESTA: sull'eredità dell'abbonamento radiotelevisivo (4-08288) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

BOSI: sulla crisi delle imprese della provincia di Pistoia (4-05652) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

CAPALDI: sulle comunità montane del Lazio (4-04464) (risp. BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*)

COLLA: sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto alcuni amministratori del comune di Fidenza (Parma) (4-09756) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) (*)

COZZOLINO, DEMASI: sull'insegnamento della lingua italiana all'estero (4-09480) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

DE LUCA Athos: sull'utilizzo di pelle di gatto per l'effettuazione di esperimenti scolastici (4-11611) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

DI ORIO: sulla riduzione dei posti per gli insegnanti di sostegno in Abruzzo (4-12273) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

DOLAZZA: sull'apposizione di firme illeggibili sulle ricevute di ritorno inviate all'amministrazione finanziaria (4-11929) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

sul conteggio degli scatti telefonici delle chiamate dall'estero in Italia dopo l'emissione del messaggio della Telecom che ricorda l'obbligo del prefisso (4-12838) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

FIGURELLI, LARIZZA: sul divieto di ingresso nello stabilimento della Fincantieri di Palermo al giornalista della RAI Giuseppe Crapanzano (4-10544) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

LAURO: sui Piani urbani di traffico nella zona flegrea (4-08655) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

sull'esclusione delle aziende balneari dalla classificazione di impresa turistica (4-12146) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 102 del 21 gennaio 1999.

LO CURZIO: sulla partecipazione ai concorsi a cattedra anche per i diplomati non ancora maggiorenni (4-12603) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MICELE: sulla riorganizzazione della rete scolastica in provincia di Potenza (4-06382) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MILIO: sugli aspetti igienico-sanitari concernenti le piscine ad uso natatorio (4-09948) (risp. BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*)

MINARDO: sulla Borsa internazionale del turismo (4-12650) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

PACE: sulla scuola materna «Marino Fasan» di Ostia Lido (Roma) (4-10264) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

PACE, BEVILACQUA: sull'occupazione di marciapiedi da parte di pubblici esercizi (4-12007) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

PASQUALI: sull'esposizione delle bandiere durante le sedute del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (4-05427) (risp. BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*)

PETRUCCI: sulla situazione dell'ufficio tecnico erariale di Lucca (4-10851) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

RESCAGLIO, ZILIO: sul riordino delle autonomie in Lombardia (4-08882) (risp. BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*)

SALVATO: sul liceo classico di Cecina (Livorno) (4-12220) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SEMENZATO: sul reclutamento del personale docente per l'insegnamento della religione cattolica (4-12687) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SERENA: sull'aggressione ad un'insegnante dell'istituto professionale «Montagna» di Vicenza che recava con sè una copia del giornale «La Padania» (4-11887) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

Mozioni

COSTA, MANCA, PONTONE, BONATESTA, TURINI, PASQUALI, BARRILE, MAGNALBÒ. – Il Senato,

considerate le specifiche competenze, i delicati settori di intervento e le relative funzioni attribuiti dalla legge all'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

tenuto conto dei relativi programmi di riforma in atto, secondo i quali viene assegnato un ruolo significativo al trattamento sul territorio dei minori entrati nel circuito penale, più che all'interno di strutture detentive;

considerato che per l'attuazione di tali programmi di grande rilievo nazionale ed internazionale è necessario che l'amministrazione della giustizia minorile goda di pieni poteri di intervento in attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e che, pertanto, essa debba essere strutturata in Dipartimento, anche in conformità alla relazione del 29 luglio 1998 dell'allora Presidente del Consiglio

onorevole Prodi, fatta propria dall'attuale Presidente onorevole D'Alema,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di riforma del Ministero di grazia e giustizia, a strutturare l'Ufficio centrale per la giustizia minorile in Dipartimento autonomo, collocato in posizione di parità con gli altri Dipartimenti esistenti e/o istituendi, fermi restando i fini e gli obiettivi istituzionali perseguiti da ciascun Dipartimento.

(1-00364)

Interpellanze

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che, relativamente alla centrale termoelettrica dell'Enel sita a Vado Ligure, in provincia di Savona, il processo di ambientalizzazione si è realizzato solo parzialmente con la ristrutturazione di due dei quattro gruppi, che sono dotati di desolforatori, denitrificatori e nuovi filtri per le polveri, mentre gli altri avrebbero dovuto essere ambientalizzati senza ricorrere alla desolforizzazione dei fumi, limitandosi a rispettare i limiti comunitari per le emissioni con l'utilizzo di «combustibili puliti», come metano e olio a BTZ;

che in realtà l'Enel ha di fatto sospeso l'intervento su questi due gruppi in quanto, a suo dire, le nuove regole dettate dall'Authority per l'energia non consentirebbero di assorbire i maggiori costi dell'uso del metano;

che una possibile soluzione per uscire da questa fase di stallo sarebbe costituita dalla trasformazione a ciclo combinato dei due gruppi non desolforati, quindi con un sistema a maggior rendimento energetico, che consentirebbe di utilizzare il metano in modo economicamente vantaggioso;

che su questo punto l'Enel si sottrae ad un confronto richiamandosi alla circostanza che la centrale potrebbe essere coinvolta nel processo di alienazioni e dismissioni imposte dal decreto legislativo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, per cui non sarebbe possibile decidere nuovi investimenti;

che, nonostante il periodo di *impasse*, è indispensabile procedere in modo tempestivo alla decisione di realizzare il ciclo combinato per i gruppi non attrezzati di desolforatori, evitando di posporre la riorganizzazione del sistema di produzione all'energia elettrica,

l'interpellante chiede di sapere:

se non si reputi opportuno attivarsi sollecitamente attuando una revisione urgente del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1994, ormai dichiarato superato anche dagli stessi funzionari del Ministero dell'industria, a favore dell'approvazione di un progetto di trasformazione dei gruppi 1 e 2 della centrale per il funzionamento a metano mediante ciclo combinato;

se non si reputi altrettanto prioritario e doveroso accertare le condizioni di funzionamento dei gruppi in attività, di sicurezza per la

salute umana nonchè di rispetto dell'ambiente adottate nell'impianto dell'Enel savonese, a fronte delle enormi quantità di scorie industriali che verrebbero prodotte dai desolforatori;

come si intenda, infine, coniugare l'attività della centrale dell'Enel di Vado Ligure con le caratteristiche del territorio sul quale sorge, essendo infatti sita in pieno centro abitato e, in passato, già oggetto di denunce da parte dei comitati cittadini per fenomeni di inquinamento oltrecchè di contenzioso al TAR ed al Consiglio di Stato per un ricorso presentato a garanzia del rispetto degli *standard* di sicurezza in materia di valutazione d'impatto ambientale e di tutela della salute dei cittadini.

(2-00750)

Interrogazioni

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA. – *Ai Ministri dell'interno per il coordinamento della protezione civile, per i beni e le attività culturali e della difesa.* – Premesso:

che la Reggia di Caserta è uno dei monumenti più importanti e più belli di Italia;

che nonostante la sua importanza artistica e conseguentemente turistica la Reggia non è dotata di sistemi di sicurezza capaci di garantire una vigilanza centralizzata per tutti gli ambienti;

che l'installazione di un efficace sistema di sicurezza risulta di fondamentale importanza per la tutela di tale patrimonio artistico-culturale anche perchè l'edificio ospita al suo interno uffici della sovrintendenza ai beni culturali, appartamenti per i dipendenti, l'Aeronautica militare, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'Ente provinciale per il turismo;

che a causa della mancanza totale di controllo la Reggia ormai da qualche tempo è luogo di ripetuti incendi dolosi;

che l'ultimo incendio si è verificato pochi giorni or sono, peraltro preannunciato da alcune telefonate anonime;

che il susseguirsi di tali eventi dannosi rischia di compromettere irrimediabilmente l'integrità architettonica e strutturale della Reggia vanvitelliana,

gli interroganti chiedono di sapere:

perchè, ad oggi, visti i pregressi tentativi di incendio, non siano state ancora prese misure idonee per salvaguardare l'integrità strutturale della Reggia di Caserta;

quali iniziative s'intenda adottare per evitare la compromissione architettonica della Reggia di Caserta a favorirne una migliore valorizzazione.

(3-02654)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI ORIO, BERNASCONI, MIGNONE, VALLETTA, DANIELE GALDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il recente episodio che ha portato cinque medici di fama internazionale dell'ospedale San Raffaele di Milano e un titolare di presti-

giose case di cura agli arresti domiciliari è stato definito dagli organi di stampa una delle «truffe più clamorose ai danni del sistema sanitario nazionale»;

che la magistratura inquirente ha ipotizzato quattro «tecniche di reparto per una stessa truffa», cioè gonfiare i rimborsi garantiti dalle convenzioni con la regione, fino al caso estremo – definito dai magistrati come una «riprovevole strumentalizzazione dei pazienti ai fini di arricchimento» – di falsificare le cartelle cliniche per trasformare in ricoveri le meno costose sedute di chemioterapia;

che il 12 febbraio 1999 i NAS di Treviso hanno segnalato alla magistratura centoventi sanitari della USL n. 12 di Venezia che percepivano compensi dalla sanità pubblica per pazienti già deceduti da anni e pochi giorni dopo a tale elenco venivano aggiunti altri centocinquanta medici del Padovano e del Rodigino;

che gli organi di stampa riferiscono di centinaia di pazienti, deceduti anche da quindici anni, che figuravano ancora in carico ai medici di base; di sanitari che percepivano le quote anche per pazienti di cui avevano compilato il certificato di morte; di altri sanitari che documentavano, con tanto di data ed ora, visite domiciliari a pazienti deceduti da mesi;

considerato:

che il procuratore capo di Milano Saverio Borrelli, responsabile dell'inchiesta milanese, ha dichiarato che «quello della sanità è un settore in cui bisogna fare molta pulizia», in quanto «molto spesso le risorse pubbliche sono dirottate a favore dei privati»;

che lo stesso Ministro della sanità ha dichiarato che «sono necessari controlli più efficaci e tempestivi» da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali;

che questi ultimi episodi possono rappresentare solo «eventi sentinella» di fenomeni molto più diffusi, che possono interessare tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda intraprendere al fine di rendere l'attività di controllo e di verifica più efficace nell'ambito del sistema sanitario nazionale e quali strumenti operativi si intenda attivare in tal senso, anche in considerazione del ruolo e della funzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, che tra i suoi compiti istituzionali ha proprio quello di effettuare inchieste specifiche su disfunzioni ed episodi di gestione non corretta o apertamente delinquenziale di rilevante interesse nazionale.

(4-14252)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la legge 24 dicembre 1969, n. 990, obbliga i cittadini italiani ad assicurarsi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

che allo stato si registrano forti difficoltà per i cittadini del Meridione d'Italia che devono assolvere a tale obbligo, a causa della scelta delle principali compagnie di assicurazione che gradualmente si stanno

ritirando da quell'area del nostro paese perchè ritenuta poco redditizia per il loro *business*, dimenticando la funzione sociale dell'assicuratore;

che in tal modo si configura una grave discriminazione tra i cittadini del Nord e quelli del Sud d'Italia, lesiva dei diritti costituzionali e in particolare del principio di uguaglianza;

che tale fatto segue le non meno grave scelta operata da diverse compagnie, tra cui il Lloyd Adriatico, di disdettare tutti i rapporti contrattuali con soggetti nati in paesi non aderenti all'Unione europea;

che l'ISVAP non sembra aver adeguatamente valutato la gravità della situazione restando nella assoluta inerzia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare la fondatezza delle notizie secondo le quali le principali compagnie di assicurazione operanti in Italia pongono in essere delle discriminazioni nei confronti di cittadini residenti nel Mezzogiorno d'Italia limitando la possibilità di adempiere all'obbligo sancito per legge di stipulare polizze di assicurazione obbligatoria RCA;

se, in particolare, risulti al Ministro che, onde superare tale politica restrittiva, molti cittadini si sono rivolti, tramite agenti o intermediari, ad altri agenti operanti nel Nord Italia per pervenire alla stipula di polizze RCA;

se il Ministro sia a conoscenza della reazione delle compagnie assicuratrici, concretatasi nel licenziamento degli agenti con il pretestuoso motivo di aver operato fuori zona, assicurando cittadini meridionali;

se non ritenga di riferire sulla attività ispettiva e sui provvedimenti eventualmente adottati dall'ISVAP e dallo stesso Ministro per contrastare una politica restrittiva nella stipula di un'assicurazione obbligatoria per legge, che viene inammissibilmente giustificata con una pretesa generalizzata tendenza dei cittadini meridionali a commettere frodi e simulazioni;

se il Ministro non ritenga necessario condurre una seria inchiesta amministrativa sull'azione commerciale delle compagnie che conducono politiche discriminatorie e nel contempo invocano una presunta, eccessiva sinistrosità per aumentare le tariffe in danno della generalità dei cittadini italiani nella misura del 15 per cento nel solo anno 1998.

(4-14253)

DOLAZZA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo Stato impone alle amministrazioni comunali l'osservanza di rigorose norme riguardanti sia gli adempimenti amministrativi, tecnici e di controllo, sia il comportamento dei propri dipendenti, nonchè i criteri di selezione e di assunzione di questi ultimi, soprattutto se destinati ad incarichi dirigenziali;

che contemporaneamente i criteri, spesso risultanti da soggettive interpretazioni della giurisprudenza, ed il dettato di vigenti norme di legge, alle quali si ispira la magistratura amministrativa nel contenzioso fra amministrazioni comunali e dipendenti di queste ultime,

portano a conclusioni deliberative ove non è tenuto conto degli obblighi, citati al precedente capoverso, delle amministrazioni comunali;

che sintomatico, fra gli altri casi, è quello del comune di Stezzano (Bergamo), obbligato dal Tribunale amministrativo regionale e quindi dal Consiglio di Stato a riassumere un dirigente il quale non aveva superato con risultati positivi il periodo di prova, di fatto considerato dal giudice amministrativo come un'ordinaria fase di attività dipendente, giungendo fra l'altro a far apparire l'inutilità del periodo di prova per l'assunzione definitiva,

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga di avviare inchieste conoscitive sulla materia al fine di identificare le numerose situazioni che esigono lo studio e la promulgazione di normative appropriate ed aggiornate, volte a tutelare equamente sia la discrezionalità degli amministratori comunali, indispensabile ad adempiere con efficacia e senza abusi i propri doveri, sia i dipendenti delle amministrazioni stesse entro i limiti del lecito e al di fuori degli arbitrii consentiti da interpretazioni giurisdizionali estemporanee e di discutibile obiettività.

(4-14254)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il sindaco di Bolzano ha richiesto di abbattere le cancellate in ferro che attualmente recingono l'area monumentale di piazza della Vittoria in quella città;

che eliminare le attuali recinzioni erette anni addietro per motivi di ordine pubblico e per la salvaguardia del Monumento alla Vittoria da possibili attentati terroristici sarebbe come decretarne la distribuzione;

che questo monumento ha un'importanza fondamentale per la storia patria e per tutti coloro che hanno sparso il loro sangue per l'unità e l'indipendenza di questo paese,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di preservare il Monumento alla Vittoria dalle eventuali decisioni del sindaco di Bolzano e della sua giunta nonchè delle rappresentanze locali dei Ministeri interessati al problema.

(4-14255)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Servizio sanitario nazionale, tramite la propria articolazione periferica rappresentata dall'AUSL Bologna Sud, ha deliberato la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel quartiere San Biagio del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), ratificata dall'amministrazione comunale mediante rilascio di concessione edilizia (n. 17/96) in data 3 aprile 1997;

che l'opera è finanziata mediante un mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale, il costo è stimato in lire 3.696.035.549 e l'impresa costruttrice è la Aci srl di Avigliano (Potenza);

che i lavori iniziati in data 3 aprile 1997, e la cui fine era prevista per il 19 luglio 1998, non sono ancora terminati e, anzi, procedono a rilento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali fatti e dei motivi che hanno indotto tale grave ritardo nell'opera di edificazione;

se sia stato stimato il tempo necessario per l'ultimazione;

se il ritardo nella realizzazione della residenza sanitaria assistenziale abbia comportato uno smistamento dei pazienti ivi assegnati, magari ricorrendo al ricovero presso strutture private accredidate presso la regione e in tal caso quali, e se ciò abbia comportato un esborso maggiore a carico del bilancio della sanità.

(4-14256)

COLLA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la facoltà di medicina dell'Università di Ferrara adotta il sistema del numero chiuso per l'iscrizione degli studenti;

che per l'anno 1998-99 hanno potuto accedere previo superamento dell'esame di ammissione 139 matricole;

che gli esclusi hanno presentato ricorsi amministrativi contro il numero chiuso al TAR - sede di Bologna e che lo stesso li ha rigettati;

che il Senato accademico dell'Università di Ferrara riunitosi il 20 gennaio 1999 ha accettato le iscrizioni alla facoltà di medicina solo per gli studenti che avevano fatto ricorso per il motivo sopra citato al TAR del Lazio e alla sede del TAR di Venezia, poichè questi tribunali, contrariamente alla sede del TAR di Bologna, concedevano la sospensiva;

che al momento della decisione del TAR del Lazio pare non costituisse precedente vincolante la sentenza della Corte costituzionale del 16 dicembre 1998 che considera legittimo il meccanismo del numero chiuso per l'iscrizione universitaria;

che è evidente che le conseguenze opposte di tali sentenze di TAR hanno comportato una grave discriminazione tra studenti e ingiustizia sul piano sostanziale;

che negli passati i TAR avevano ammesso con riserva tutti gli studenti ricorrenti, che così potevano iscriversi alle facoltà prescelte;

che gli studenti sono stati tratti in inganno dalla consuetudine dato che quando i criteri non sono certi e definiti e quando le leggi sono *in itinere* in ogni paese di diritto vale la prassi;

che gli studenti sono stati disinformati dalla scuola superiore;

che gli studenti sono stati incoraggiati ed illusi da alcune Università che hanno loro permesso di frequentare regolarmente per un semestre i corsi liberi e poi di sostenere esami,

l'interrogante chiede di sapere se, viste le premesse e resa evidente la condizione di ingiustizia, sofferta dagli studenti esclusi dall'Università prescelta per l'applicazione del numero chiuso, ed a causa di una situazione giuridica controversa e contraddittoria, non si ritenga opportuno

sanare con opportuno provvedimento per l'anno accademico 1998-99 la posizione di tutti gli studenti non ammessi, indipendentemente dall'esito delle varie sentenze emesse dai TAR aditi, consentendo loro l'immatricolazione alle rispetttive facoltà.

(4-14257)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dal 1991 nell'estremo Sud-Est dell'Italia, in particolare nella penisola salentina e più segnatamente nel territorio di Otranto, Santa Maria di Leuca e dintorni, sbarcano profughi provenienti soprattutto da paesi balcanici ed asiatici;

che quasi sempre chi fugge dalla miseria, dalle persecuzioni, dalle puluzie etniche e dalla guerra è oggetto dell'attività illegale e dello sfruttamento ignobile di bande criminali e mafiose di vari paesi;

che di fronte a questa tragedia i cittadini che vivono nel Salento in generale e nel Basso Salento in particolare hanno dato e continuano a dare straordinaria prova di solidarietà e di accoglienza;

che le associazioni di volontariato religioso ed anche laico, le istituzioni locali, le famiglie, i militari sono stati tutti, ogni giorno, in prima linea per accogliere con un sorriso, una coperta, un pò di cibo, un tetto, bambini, donne e tutte le vittime della povertà e degli orrori di tanti paesi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno attivarsi per il conferimento del premio Nobel per la pace alle popolazioni salentine.

(4-14258)

MINARDO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in attuazione della legge n. 488 del 1992 l'assessorato all'industria della regione siciliana ha comunicato a codesto Ministero i nuovi punteggi relativi alle priorità regionali, chiedendo che gli stessi venissero applicati già dal quarto bando;

che la graduatoria relativa al quarto bando di cui alla citata legge, nonostante le assicurazioni in merito alla avanzata definizione, non è stata ancora pubblicata,

si chiede di sapere:

quali motivi siano alla base del citato ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa alla Sicilia;

se non si ritenga penalizzante e comunque discriminatorio apportare modifiche ai punteggi fissati dal decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, favorendo in tal senso esclusivamente la regione Campania;

quali immediati provvedimenti si intenda adottare allo scopo di garantire agli operatori economici delle piccole e medie imprese siciliane una giusta ed efficace applicazione della legge n. 488 del 1992, nella quale vengono riposte legittime aspettative di rilancio economico ed occupazionale.

(4-14259)

SARACCO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il collegamento ferroviario tra Genova ed Acqui Terme è utilizzato principalmente da pendolari che si recano nel capoluogo ligure per lavoro e studio;

che le corse sono organizzate in modo non funzionale durante la giornata: vi sono ad esempio due corse molto ravvicinate da Genova alle 17,25 ed alle 18,09 e non vi è la corsa delle 16,30 auspicata dagli utenti;

che lo stato dei convogli è molto degradato ed il treno accumula abitualmente ritardi di 20-50 minuti (il tempo regolare per coprire la distanza di 62 chilometri risulta di ben un'ora e 40 minuti),

si chiede di sapere se non si ritenga di verificare la reale situazione e quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare un servizio pubblico efficiente e confortevole come dovrebbe e come da tempo richiesto dagli utenti.

(4-14260)

COLLA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che le signore Aida e Carla Parenti, residenti a Pontenure (Piacenza), sono recentemente venute in possesso causa successione di due immobili siti nei comuni di Agazzano e Borgonovo Val Tidone (entrambi in provincia di Piacenza), attualmente concessi in locazione al Ministero dell'interno per l'accasermamento dell'Arma dei carabinieri;

che l'attuale proprietà, al momento dell'avvenuta eredità, ha provveduto di spontanea volontà alla verifica della situazione strutturale degli immobili di cui sopra ed ha dato corso ad un'importante ed onerosa opera di ristrutturazione in funzione delle esigenze rappresentate dai comandanti delle rispettive stazioni;

considerato:

che, a fronte degli sforzi economici compiuti dalla proprietà, non è equivalso lo stesso impegno della pubblica amministrazione nel corrispondere alle signore Parenti l'importo dei canoni annuali di locazione che, almeno per gli ultimi anni, risultano non essere liquidati;

che, in particolare, per quanto riguarda l'immobile sito in Agazzano, risulta che l'amministrazione non abbia liquidato l'importo dovuto alla proprietà per il periodo 4 gennaio 1992 - 3 gennaio 1998, corrispondente alla cifra di lire 96.000.000; inoltre, in seguito al tacito rinnovo del contratto in essere, deve ancora essere pagata un'ulteriore somma da corrispondersi per il periodo dal 4 gennaio 1998 ad oggi, periodo per il quale è in corso una trattativa fra le parti per il rinnovo del contratto che ha portato alla stipula di un atto di impegno fra le parti;

che per l'immobile di Borgonovo Val Tidone la situazione si presenta assai simile a quella suesposta in quanto il vecchio contratto di locazione risulta scaduto il 1º maggio 1996 ed a far corso da tale data l'immobile in oggetto è occupato senza titolo dalle forze dell'ordine; essendo fissato un canone di lire 36.000.000 annui l'amministrazione dovrebbe oggi corrispondere alla proprietà lire 72.000.000 come liquida-

zione dell'importo previsto per il periodo 1º maggio 1996 - 30 aprile 1998, senza contare l'eventuale cifra da corrispondersi per il periodo dal 1º maggio 1998 ad oggi;

preso atto che i ripetuti solleciti inviati dalla proprietà ai soggetti interessati non hanno attualmente ottenuto alcun significativo risultato, se non quello di dilatare ulteriormente il rispetto delle clausole contrattuali,

si chiede di sapere:

per quale motivo l'amministrazione non abbia ancora provveduto alla liquidazione delle somme spettanti alla proprietà e a che punto siano giunte le pratiche amministrative necessarie all'espletamento dei pagamenti;

se non si ritenga opportuno regolarizzare immediatamente le situazioni contrattuali e liquidare le somme spettanti alla proprietà in modo da evitare annunciate azioni legali che comporterebbero esclusivamente spreco di denaro pubblico.

(4-14261)

Mozioni, nuovo testo

Il testo della mozione 1-00363 dei senatori Salvato ed altri, pubblicata il 24 febbraio 1999, deve intendersi come segue:

SALVATO, GASPERINI, LA LOGGIA, MACERATINI, MARINO, NAPOLI Roberto, PIERONI, PINTO, RIGO, SALVI, DE LUCA Athos, FUMAGALLI CARULLI, MILIO, SCOPELLITI. – Il Senato,

premesso:

che il Governo italiano nel 1997 e nel 1998 ha sottoposto alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte;

che la proposta italiana è stata approvata a larga maggioranza di voti nel corso delle due sessioni della Commissione per i diritti umani e il numero dei paesi *cosponsor* dell'iniziativa è notevolmente aumentato da un anno all'altro passando dai 49 *cosponsor* del 1997 ai 65 del 1998;

che in attuazione della mozione 1-00273 approvata dal Senato il 16 luglio 1998 il Governo italiano ha chiesto all'Unione europea di presentare quest'anno alla Commissione per i diritti umani la risoluzione abolizionista e la Germania, presidente di turno dell'Unione, ha già avviato i negoziati con i *partner* europei per decidere un testo comune da presentare durante i lavori della 55ª Commissione per i diritti umani;

che la situazione relativa alla pena di morte nel mondo è sensibilmente migliorata poichè dal Rapporto 1998 di Nessuno tocchi Caino emerge che dei 185 membri delle Nazioni Unite sono divenuti abolizionisti 82 paesi (di cui 59 sono totalmente abolizionisti, 16 abolizionisti per crimini ordinari e 7 impegnati ad abolire la pena

di morte nei confronti del Consiglio d'Europa), mentre 26 sono gli abolizionisti di fatto e solo 77 i paesi mantenitori;

che ciò consente di poter aumentare il numero dei paesi *cosponsor* della risoluzione che l'Unione europea presenterà alla prossima Commissione per i diritti umani e di poter approvare un testo abolizionista più forte nei contenuti di quelli approvati nelle due precedenti sessioni;

che in vista della prossima Commissione per i diritti umani di Ginevra (marzo-aprile 1999) e in vista anche del voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre-dicembre 1999) è necessario continuare l'opera di sensibilizzazione a favore della risoluzione per la moratoria attraverso anche l'invio di missioni in paesi di vari continenti, come è già stato fatto con successo con le delegazioni del Senato inviate in questi anni in Russia, negli Stati Uniti, nelle Filippine, a Ginevra e, recentemente, alla conferenza alla New York University dove si è potuto verificare l'impegno degli ambasciatori della Germania e della Finlandia alle Nazioni Unite per una presentazione in quella sede della risoluzione contro la pena di morte da parte dell'Unione europea in quanto tale;

che il diniego di estradizione nei casi di reati capitali si sta rilevando sempre più come un fondamentale strumento di pressione politica abolizionista che l'Italia, a partire dai casi di Pietro Venezia nel 1995-96 e di Ocalan nel 1998, ha indicato e usato per prima;

che esiste ormai una consuetudine internazionale che vieta categoricamente l'applicazione della pena di morte nei confronti dei minori al momento del crimine per cui devono considerarsi nulle quelle riserve apposte all'articolo 6 del Patto sui diritti civili e politici che tale divieto prescrive;

che dopo le risoluzioni approvate dalla Commissione per i diritti umani occorre rafforzare il ruolo della Nazioni Unite a sostegno del processo abolizionista consentendo in particolare all'Alto Commissario per i diritti umani di acquisire maggiori informazioni sulla pena di morte nel mondo e di intervenire tempestivamente nei casi capitali in modo da poter formulare raccomandazioni che vadano nel senso dell'abolizione,

impegna il Governo a continuare ad assicurare il contributo determinante dell'Italia anche in occasione della prossima Commissione per i diritti umani, in particolare:

attivandosi in modo che aumenti considerevolmente il numero dei paesi *cosponsor* della risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e l'abolizione della pena di morte che quest'anno verrà presentata dall'Unione europea;

operando nel corso dei negoziati a 15 in modo che siano inseriti nella prossima risoluzione un paragrafo relativo al divieto per gli Stati abolizionisti di estradare in caso di reati capitali, uno relativo alla richiesta di ritirare le riserve all'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici in materia di pena di morte nei confronti dei minori, uno relativo alla richiesta rivolta agli stati mantenitori di fornire all'Alto Commissario per i diritti umani le informazioni relative alla data delle

sentenze e delle esecuzioni capitali e uno relativo alla richiesta agli uffici dell'Alto Commissario di sviluppare programmi di consulenza e assistenza tecnica nel campo dei diritti umani con particolare riferimento all'abolizione della pena di morte.

Interrogazioni, nuovo testo

Il testo dell'interrogazione 4-14246 del senatore Forcieri, pubblicata il 24 febbraio 1999, deve intendersi come segue:

FORCIERI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che si apprende dalla stampa specializzata che il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai comuni per accedere, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fondi statali riservati ai «contratti di quartiere» ed ha inoltre provveduto ad assegnare finanziamenti per 100 miliardi ad 8 progetti aggiuntivi rispetto ai 46 inizialmente finanziati con il fondo originario di 600 miliardi;

che il finanziamento di tali ulteriori progetti, avulsi dalla graduatoria base, motivato con il criterio di previlegiare le città metropolitane e di effettuare un riequilibrio a favore delle regioni rimaste penalizzate nell'assegnazione principale, risulta essere inaccettabile e grave, in quanto modifica arbitrariamente una graduatoria redatta sulla base di parametri oggettivi e rispettosi del bando di gara ed introduce elementi di scarsa trasparenza e di ampia discrezionalità, tra l'altro, in alcuni casi, neppure attenendosi ai criteri surrettiziamente introdotti;

che del tutto trasparente e senza possibilità di dare adito a critiche sarebbe stata invece l'assegnazione degli ulteriori fondi reperiti seguendo l'ordine di graduatoria,

si chiede di conoscere:

la funzione del Ministro in indirizzo in merito alla decisione del Comitato per l'edilizia residenziale e se non si ritenga necessario intervenire per procedere all'assegnazione dei fondi nel rispetto della graduatoria così come redatta dallo stesso Comitato per l'edilizia residenziale;

quali altri finanziamenti siano previsti per il completamento dell'attuazione del suddetto programma;

se non si ritenga di adottare atti formali di conferma della graduatoria e di assicurazione agli enti interessati del suo rispetto per l'assegnazione degli ulteriori eventuali finanziamenti.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-14232, dei senatori Bernasconi ed altri.